

TUA IMPRESA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. TUAIMP 2 ED. 01/2019, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni MOD. IMPRES DIP ED. 10/2018;
- DIP aggiuntivo Danni MOD. IMPRES DIP+ ED. 01/2019.

Data di aggiornamento: 01/01/2019

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

Glossario

Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Addetti

i titolari, compresi familiari, i soci che prestino la loro opera nell'azienda; i dipendenti ed i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere e servizi (articolo 2222 c.c.). eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua recenta

Allagamento:
Assicurato:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Attività assicurata:

tutte le operazioni preliminari, principali, accessorie, collaterali strettamente attinenti all'attività assicurata, nonché l'erogazione di servizi compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, svolta nei modi che la tecnica insegna o consiglia di adottare, necessarie all'esercizio dell'attività descritta in polizza, appartenenti ad uno dei seguenti aeneri:

Artigiano-Industria: produzione, trasformazione, installazione e manutenzione di beni strumentali o di consumo.

Commercio: commercio e/o vendita di prodotti, svolta anche in forma ambulante (qualora richiamata in polizza l'apposita clausola), nel qual caso per ubicazione del rischio è da intendersi il deposito/magazzino delle merci commercializzate.

Ufficio: lavoro d'ufficio, studio professionale o comunque attività diversa da quella artigianale e/o commerciale.

Albergo: Impresa turistica - definito a sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettizie di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Vengono compresi anche gli alberghi stagionali, intendendosi per tali: quelli che prevedono un periodo di apertura non superiore a 6 mesi nell'anno solare.

Beni elettronici:

dispositivo, non al servizio del fabbricato, alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come Beni Elettronici i sistemi di elaborazione dati a uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali, personal computer e mini elaboratori.

Beni elettronici ad impiego mobile:

beni elettronici a uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate ed usate anche all'aperto ed in luogo diverso dall'ubicazione indicata in polizza.

Cassaforte:

mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali



specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. La cassaforte dev'essere alternativamente:

- a muro dotata di corpo in acciaio, dello spessore minimo di due millimetri con dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- di peso non inferiore a 200 Kg.

Codice delle Assicurazioni:

il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante "Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private" e successivi atti attuativi e modificativi.

raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

quanto compreso nel recinto aziendale assicurato, e precisamente:

Marci

- Merci proprie dell'attività dichiarata, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e supporti, stampati e materiale pubblicitario; lubrificanti, carburanti e combustibili (in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento); scarti e residui di lavorazione;
- Merci diverse da quelle non proprie dell'attività dichiarata, comprese sino alla concorrenza di quanto indicato all'Art. A.4 e C.19 delle condizioni generali di assicurazione. Sono comunque esclusi preziosi e pellicce.

Sono comunque compresi anche gli eventuali diritti doganali ed imposte di fabbricazione.

- Macchine ed impianti, attrezzi utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto, serbatoi metallici e tubazioni, e ogni altro impianto non rientrante nella definizione di Fabbricato. Le apparecchiature per la distribuzione automatica di merci sono comprese purché poste all'interno dei locali, anche se accessibili dall'esterno;
- Sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, beni elettronici in genere, compresi quelli ad impiego mobile;
- Le macchine utensili per la lavorazione del legno di potenza superiore a 1kW, i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere, devono essere collegate almeno per il 50% ad impianto centralizzato di aspirazione;
- Mobilio, arredamento, attrezzatura, scaffalature; sono comprese le opere di miglioria apportate dall'assicurato al Fabbricato qualora quest'ultimo non sia assicurato e non sia di proprietà dello stesso;
- Apparecchiature elettroniche collegate e/o al servizio di macchinari;
- Dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza a laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'attività dichiarata;
- Altri impianti non indicati nella definizione di "Fabbricato".

Macchinari e Merci posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza: sono assicurati Macchinario e Merci posti sottotetto a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, in deposito e/o lavorazione oppure presso esposizioni, fiere o mostre. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; solo ai fini della Sezione Furto e Rapina, qualora presente, i mezzi di protezione e chiusura dei locali in cui tali enti si trovano, dovranno essere i medesimi di quelli dichiarati in Polizza. Diversamente, in caso di mezzi di protezione e chiusura differenti da quanto previsto e tali da comportare aggravamento di rischio, TUA corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato all'Art. C.4 delle condizioni generali di assicurazione.

Contenuto d'ufficio:

- Arredamento, cancelleria, mezzi di custodia dei valori (escluso il contenuto);
- Macchine ed attrezzature anche elettriche o elettroniche e tutto quanto serve per uso d'ufficio compresi impianti d'allarme e, se non assicurati i locali, eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità;

Beni particolari: disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, nastri, dischi magnetici od ottici, schede perforate o altro materiale fisso di memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, anche di processo.

Preziosi: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e

Contenuto:

Collezione:

Colpo d'ariete:

Conduttori esterni:



quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura. I Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie** e/o scopetti indicati all'Art. A.4 delle condizioni generali di assicurazione.

Valori: carte valori, denaro, titoli di credito in genere (titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni si società, cambiali, assegni bancari, altri simili titoli) ed ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato per le quali lo stesso non possa richiedere il rimborso all'ente emittente (quali ad esempio carte telefoniche prepagate, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria, fustelle di farmacia, biglietti ed abbonamenti autofilotramviari e ferroviari). I Valori sono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione**.

Beni pregiati: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d'arte:

- collezioni e/o raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oaaetti non preziosi:
- pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.

Tali Beni pregiati, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito della partita Contenuto **con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati** all'Art. A.4 **delle condizioni generali di assicurazione**.

Effetti di uso personale dell'assicurato, dei dipendenti, degli amministratori, dei soci e dei clienti, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, vestiario, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi.

Relativamente al contenuto nel suo complesso, restano in ogni caso esclusi:

- i veicoli iscritti al P.R.A. o ad analoghi registri esteri, salvo quelli di terzi sui quali si eseguono lavori o facenti parte delle merci proprie dell'attività assicurata;
- qualora indicato in polizza "NO" alla voce "beni in leasing", resta convenuto tra le parti che sono esclusi i beni, in godimento all'assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora gli stessi siano già coperti da apposita assicurazione che preveda la rinuncia al diritto di surroga, spettante all'assicuratore, nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ;
- i beni assicurati con separata polizza "Elettronica".

Relativamente a merci e macchinari si intendono compresi i preziosi, purché aesclusivo impiego nel processo produttivo, altrimenti esclusi salvo quanto previsto per gli effetti di uso personale.

Contraente:
Danni indiretti:
Danno liquidabile:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro la somma assicurata / massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

Dipendenti:

Diaria:

le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori occasionali e gli apprendisti, regolarmente iscritti all'INAIL, ed esclusi quelli in forza a contratti di lavoro regolati dalla Legge Biagi.

la misura unitaria di indennizzo giornaliero che TUA corrisponde in caso di sinistro per la garanzia danni indiretti. La diaria è quantificata nella percentuale, indicata in polizza, del fatturato giornaliero, convenzionalmente definito in 1/360 di quello annuo.

Documenti personali: Esplodenti:

la carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale. sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosioni;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940.

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Esplosione:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'assicurazione, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al Reato di

usura.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti all'interno dei locali descritti in polizza.

Fabbricato:

le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività assicurata, esclusa l'area. Sono compresi:

- fissi, infissi e cristalli;
- opere di fondazione e interrate, fognature, cantine e soffitte;
- tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni, piazzali, recinzioni, cancelli anche con comandi, raccordi ferroviari;
- pensiline, tettoie, box;
- gli impianti o le installazioni fisse, per natura o per destinazione, al servizio del fabbricato, quali: gli impianti idrici, igienico-sanitari, quelli ad esclusivo uso di condizionamento e riscaldamento dei locali, termosifoni e relativi raccordi, pannelli



solari termici e fotovoltaici, ascensori, impianti elettrici ed elettronici, radiotelevisivi, di segnalazione, di comunicazione, fissi di estinzione, scale mobili, montacarichi e simili, ma comunque esclusi i palloni presso statici, le tensostrutture, i gazebo, le strutture con coperture e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, le baracche e/o costruzioni in legno, plastica o metallo, anche se in forma di tettoie;

- le tende esterne frangisole e le insegne installate sull'edificio o nell'area esterna a uso esclusivo dell'attività dichiarata;
- cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;
- tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico;
- gli scavi generali di sbancamento;
- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi o disposizioni Regionali e Comunali;
- le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo, collaudo e le parcelle professionali in genere necessarie alla ricostruzione/riparazione del fabbricato.

Sono comprese dipendenze, pertinenze, depositi, uffici e civili abitazioni, anche in corpo separato, purché posti nel recinto aziendale e che, ai soli fini della sezione "Danni ai beni" e "Furto, rapina ed estorsione", abbiano caratteristiche costruttive analoghe al corpo principale. È escluso quanto rientrante nel contenuto.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Qualora indicato in polizza "NO" alla voce "leasing", resta convenuto tra le parti che sono esclusi i fabbricati in godimento all'assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora gli stessi siano già coperti da apposita assicurazione che preveda la rinuncia al diritto di surroga, spettante all'assicuratore, nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ.

la sommatoria dei valori della produzione industriale o commerciale tratti dalla più recente documentazione riportante tale valore:

- Tavola 1 del Conto Economico voce "A" Valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato;
- ovvero, in assenza, dall'ultimo prospetto presentato per il calcolo dell'imponibile IRAP. manufatti per la chiusura del vano di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione, compresi i telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi. impianto di tipo volumetrico o perimetrale con sistemi di rilevazione a copertura di ciascuno dei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta.

repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in polizza.

Qualora l'ammontare del danno accertato (in seguito alle operazioni peritali) superi l'ammontare del danno liquidabile di un importo pari o superiore alla franchigia o allo scoperto non si procederà all'applicazione della franchigia o scoperto stessi.

manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata può essere:

- ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre o i tondi od apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
- fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.
- le sostanze e i prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti

Fatturato:

Fissi ed infissi:

Franchigia:

Furto:

Furto con destrezza:

Furto con rottura o scasso:

Impianto di allarme:

Implosione:

Incendio:

Indennizzo:

Incombustibilità:

Inferriate:

Infiammabili:



Infortunio:

Introiti:

Lastre:

caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche

obiettivamente constatabili.

Inondazioni/alluvioni: fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o

bacini

L'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa; l'alluvione si intende una fattimo di più specifica di inondazione provocata da piagga accorionali

fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

l'utile derivante al gestore dalla vendita dei carburanti. Si ottiene moltiplicando l'aggio

unitario relativo a ciascun tipo di carburante per le rispettive quantità vendute.

lastre, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dal contenuto o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'attività, comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al

fabbricato, esclusi i lucernari e quelle aventi valore artistico.

Lavoratori parasubordinati: si intendono per tali quelli indicati all'art. 47, lettera c - bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917 e successive modificazioni ed integrazioni.

Legge Biagi: la Legge del 14 febbraio 2003, n. 30 e successivi atti attuativi e/o modificativi.

Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande,

inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso di TUA in relazione alle garanzie prestate di

Responsabilità Civile, Tutela Legale e Servizi di Assistenza. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e

animali.

Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di,), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa,

materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di

imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Occlusione: ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi

estranei. Non si considera occlusione quella provocata da accumulo di grandine di

grondaie e pluviali.

Partita: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento

di un premio.

Periodo di indennizzo: i giorni da quello successivo a quello di accadimento del sinistro fino al giorno della totale

ripresa dell'attività, con il massimo di giorni indicato in polizza nella casella "giorni", e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvonuta portoriormenta alla data del sinistro.

avvenute posteriormente alla data del sinistro.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende

stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con

quest'ultima durata.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Posti letto: numero dei posti letto dichiarati dal contraente o assicurato al momento della stipulazione

della polizza. Nel computo dei posti letto non si considerano le eventuali culle aggiunte.

Premio: il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla

concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.

1907 cod. civ.

Primo Rischio Relativo: forma di garanzia che comporta l'esposizione in polizza del valore esistente, ponendolo in

relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire.

Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore intero delle cose che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse, pena l'applicazione di quanto

previsto dall'articolo 1907 cod. civ. (c.d. Regola proporzionale).

Quota attività: percentuale del fatturato realizzato nell'esercizio della rispettiva attività assicurata indicata

n polizza.

Rapina: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla

persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.



Scoperto:

quando il valore degli Enti assicurati dichiarato in polizza sia inferiore a quello determinato

al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 cod. civ.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo

danneggiato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

azione di forzatura, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di Scasso:

chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso. l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotta,

che rimane comunque a carico dell'assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a

esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scippo: strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a Serramenti:

chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un

danno.

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Solaio:

fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso di TUA in relazione alle garanzie prestate. Terremoto: il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di

persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti Tetto:

atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento

dell'acaua piovana.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli

assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

Traboccamento: fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuta ad Occlusione, causata

da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.

TUA: l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 -

20143 Milano (MI).

Ubicazione: sito, insediamento, identificato con specifico indirizzo, ove l'Assicurato, entro il perimetro

fisico in cui sono posti gli Enti assicurati, svolge l'attività dichiarata. In tale ambito sono ammesse anche eventuali dipendenze, servizi aziendali e depositi, purché poste a non più

di 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale

plastico, in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più

policarbonato, purché dotati di pari resistenza.

I valori indicati in polizza sono tutti riferiti al momento del sinistro e si quantificano utilizzando i criteri seguenti:

Valore a nuovo: Per fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo, con le stesse

caratteristiche costruttive, dei locali assicurati, compresi gli oneri fiscali non detraibili, ed escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

Per macchinari e contenuto d'ufficio: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali non detraibili.

Valore a stato d'uso:

il valore a nuovo al netto del deprezzamento.

Deprezzamento: Per fabbricato: il deprezzamento dei beni stabilito in relazione al grado di vetustà, allo

stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, all'adozione di nuovi sistemi costruttivi, e ad ogni altra circostanza influente e concomitante

Per macchinari e contenuto d'ufficio e ali effetti di uso personale: il deprezzamento dei beni stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e

concomitante.

Valore commerciale: Per le **merci**: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale,



esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili; ove le valutazioni cosi formulate superassero i relativi valori di mercato si applicheranno questi ultimi.

Per le **merci vendute in attesa di consegna** si adotterà il prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (costi e commissioni, minori nonché oneri dovuti all'erario) sempre che:

- non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese;
- al momento del sinistro il prezzo di vendita non sia superiore al valore di mercato nel aual caso si applicherà il valore di mercato.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa o registrazioni contabili dell'assicurato.

Valore di mercato:

Equo valore di mercato all'epoca del sinistro.

Valore intero:

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni

assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza.

Valore nominale: L'importo indicato sui valori.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione "R.C.P. - Responsabilità Civile Prodotti" sono previste anche le sequenti:

Sinistro:

la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

Sinistro in serie:

una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti

e in più anni.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Cyber Risk sono previste anche le seguenti:

Accesso o utilizzo

non autorizzato:

L'acquisizione dell'accesso o dell'utilizzo di Sistemi Informatici da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Assicurato:

- Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;
- l'imprenditore persona-fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale, o un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni dallo stesso svolte per conto dell'Assicurato.

Assicurazione:

Contratto di Assicurazione.

Attività' pubblicitarie

Assicurate:

L'esposizione del materiale pubblicitario sul sito web dell'Assicurato

Circostanza:

Qualsiasi evento che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento. Codice maligno Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.

Contraente:

La persona fisica, la persona giuridica, l'organizzazione o la Società designata a sottoscrivere la polizza.

Danni:

Gli importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione, tuttavia il termine Danni non comprende o sta a significare:

- 1. profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per ingiustificato arricchimento o profitto da parte dell'Assicurato, ovvero spese per l'ottemperanza a provvedimenti di ingiunzione o equitativi;
- 2. rimborso o compensazione di onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;
- 3. multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo;
- 4. risarcimento per i danni punitivi o esemplari, a meno che gli stessi non siano assicurabili in base alla legge in ogni modo applicabile che favorisca la copertura di tali danni punitivi o esemplari;
- 5. sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'assicurato;
- 6. risarcimento per i danni liquidati per la parte superiore all'importo per il quale l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di liquidazione dei danni:
- 7. ogni importo per il quale l'Assicurato non è responsabile, o per il quale non sussiste alcuna azione contro l'Assicurato.



Danno alle cose o agli animali: Il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni tangibili e

le lesioni o la morte provocata agli animali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.

Danno alle persone:

Lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale

o emotivo che ne derivino.

Divulgazione non autorizzata: La divulgazione (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l'accesso a

informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il

consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.

Denial of Service Attack: Attacco con il quale l'autore dello stesso intenda colmare la capacità di un Sistema

Informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di

impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.

Fornitore di servizi raccomandato dalla

Società:

Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti

A.1 o A.2.

Fornitori di servizi nominati

dalla Società:

Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. E.1 "Oggetto dell'Assicurazione" punti A. e B.

Fornitore di servizi (Provider): Qualunque service provider terzo che fornisca servizi di applicazione per computer

dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con

quest'ultima per tali servizi.

Franchigia: La franchigia applicabile per ogni sinistro, indicata nella scheda di polizza.

Informazioni identificative personali non pubbliche:

1. Le informazioni mediche o sanitarie relative al soggetto;

- le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
- le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione;
- le seguenti informazioni relative ad un soggetto:
- il numero di identificazione inclusa la patente di guida o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;
- i recapiti telefonici non pubblicati; e
- i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN;

se tali informazioni sono relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale, ma non include le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti nella documentazione amministrativa.

Informazioni societarie di terzi: I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente polizza che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.

Legge sulla notifica della

Violazione:

Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti alle cui informazioni identificative personali non pubbliche abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente abbiano avuto accesso soggetti non autorizzati.

Legge sulla Privacy:

Qualsivoglia legge o normativa Italiana o straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsivoglia Paese (ivi incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) che richieda all'Assicurato di tutelare la



riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche

Manager: Manager e/o dirigente di una Società

Massimale Aggregato: Il massimale aggregato indicato nella scheda di polizza

Materiale Pubblicitario: Ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche,

compresa pubblicità, video, i contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room ma non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti,

illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.

Multa:

1. Ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di da qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione;

più favorisce la copertura di tali Sanzioni;

2. le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficienza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A1., A2. o A.3.;

l'assicurabilità delle Multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che

Non si intendono Multe:

- i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;

- i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
- i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e / o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad procedimento o indagine.

Parte Correlata:

L'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, direttori, funzionari, Manager, partner o fornitori persona fisica indipendenti dell'Assicurato.

Patrimonio Informativo:

I software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

Perdita di profitto:

- 1. Il profitto netto al lordo delle imposte che l'Assicurato non sia stata in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
- 2. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
- a. tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);
- b. tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.

La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare tale interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.

Nel determinare la Perdita di Profitto devono essere prese in dovuta considerazione le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

Perdita di profitti estesa:

La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.

Perdite: (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B.,

C. e D.)

I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification.

Perdite:

(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.)

I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification, le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe.

Perdite da interruzione di Attività:

- 1. Perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
- 2. perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.

Non si intendono comprese nella garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:

- a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- c. costi o spese che l'Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazione della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata ad ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.

Perdite per mancata Protezione dei dati:

- 1. Per qualunque database che venga alterato, manomesso, distrutto, cancellato o danneggiato, i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per ripristinare un database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento;
- 2. per qualunque database a cui l'Assicurato non riesca ad accedere, il minore dei costi e delle spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per:
- a. riottenere l'accesso a tale database;
- b. ripristinare tale database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima dell'impossibilità di accedervi da parte dell'assicurato;

pertanto per la perdita per mancata protezione dei dati si intendono i reali, ragionevoli e necessari costi e spese sostenute dall'Assicurato per provare a realizzare quanto indicato ai punti 1. e 2., a condizione che il database non possa essere ragionevolmente accessibile, ripristinato, riunito, assemblato.

Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.

Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.

Non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:

- a) i costi o le spese sostenute dall'Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
- b) i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
- c) il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;
- d) perdita derivante da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di



terzi per ogni motivo;

e) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

Periodo di polizza:

Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.

Periodo di ripristino

Il periodo di tempo che:

- 1. inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
- 2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'Assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine:

a condizione che il periodo di ripristino non superi i trenta (30) giorni e che il ripristino dei sistemi informatici non avvenga oltre il termine del periodo di ripristino se tali sistemi sono realmente e necessariamente interrotti o sospesi di nuovo entro un'ora da tale ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale.

Periodo esteso di interruzione:

Periodo che:

- inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;
- termina nel giorno e nell'ora in cui l'Assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;

fermo restando che il periodo esteso di interruzione non potrà eccedere i trenta (30) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il periodo di ripristino.

Polizza:

Il documento che prova l'esistenza dell'Assicurazione.

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Privacy Policy:

Il documento programmatico per la sicurezza adottato dall'Assicurato per l'adeguamento all'Art. 34 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso alle informazioni identificative personali non pubbliche.

Procedimento:

Una richiesta di informazioni, una domanda di indagine civile, o un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

Richiesta di risarcimento:

- 1. Una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'instaurazione di un procedimento arbitrale;
- 2. in relazione all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un assicurato;
- 3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione in relazione a una potenziale richiesta di risarcimento descritta al punto 1.

Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continuate, ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, dovranno essere considerati, ai fini della presente polizza, come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento. Tali richieste di risarcimento si intenderanno presentate alla data di presentazione della prima richiesta di risarcimento.

Sicurezza Informatica:

(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)

I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare



accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maliano dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

Sicurezza informatica:

(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.)

I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

Sistemi Informatici:

(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)

Computer e relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up:

- gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;
- gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.

Sistemi Informatici:

(definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., ed

I computer ed i relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete e sistemi di back up:

- gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati; 1.
- gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;
- soltanto in riferimento alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera F., gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, tuttavia tale copertura è soggetta al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Sistemi informatici di terzi: si intendono i sistemi informatici che:

- (1) non sono di proprietà dell'Assicurato, non vengono da questo gestiti o controllati; e
- (2) non comprendono sistemi informatici di terzi in relazione ai quali un Assicurato svolga servizi.
- I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Spese correlate alle richieste di risarcimento:

- 1. Le spese ragionevoli e necessarie richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. E.6 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento" lettera A.;
- tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società.

Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento



notificata ai sensi della presente polizza ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per un esperto Informatico:

Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Spese straordinarie:

- 1. Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:
- a. tali spese siano superiori alle spese sostenute dall'Assicurato, qualora non ci sia stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
- b. tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;
- 2. le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Tra le Spese Straordinarie non si rientrano, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici, o i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Società:

L'impresa di assicurazione.

Vertice Aziendale:

I soggetti che ricoprono nell'ambito dell'Assicurato le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; amministratore unico, amministratore delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager; ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.

Violazione della Sicurezza: 1.

- Accesso o Utilizzo non Autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'accesso o utilizzo non autorizzato derivante dal furto di una password da un sistema informatico o dall'Assicurato:
- 2. Denial of Service Attack nei confronti dei sistemi informatici o sistemi informatici di terzi;
- 3. danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.

Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, Violazioni della Sicurezza correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica saranno considerate come un'unica Violazione della Sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela Legale sono previste anche le seguenti:

Caso assicurativo:

Spese di giustizia:

il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile:

domanda espressa tramite la citazione della Compagnia di Responsabilità civile ogni qualvolta questa non assuma la gestione della lite, al fine di farla partecipare al giudizio. spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Tutela Legale: Unico caso assicurativo: Valore in lite: l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt. 163/4 - 173/4 e correlati. il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

il valore dell'oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prove.



Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Servizi di Assistenza sono previste anche le seguenti:

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da:

medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA

stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Estensione Territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può

autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le

bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

In viaggio: qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel

momento del bisogno, da parte di TUA, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro. il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che

determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

Sinistro:

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

Art. 3 Aggravamento del rischio L'Assicurato o il Contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo o del risarcimento, per le sezioni "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione", "Responsabilità civile", qualora, avendo dichiarato in polizza due tipologie di attività, il 110% della quota attività più rischiosa, indicata in polizza, dovesse risultare superiore alla quota accertata al momento del sinistro. In caso contrario il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Art. 4 Diminuzione del rischio L'Assicurato o il Contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5 Assicurazione per conto altrui Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

Durata e Periodo di assicurazione Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Qualora la durata del contratto sia superiore all'anno, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono



essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA o all'Agente in qualità di Agente di TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'Agente in qualità di Agente di TUA.
- pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 750 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Art. 8 Comunicazioni e modifiche al contratto Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9

Proroga, disdetta e variazione del premio In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza.

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Qualora in polizza sia indicato NO alla casella "Tacito rinnovo", quanto sopra previsto non opera e l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 10

Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In tal caso TUA rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 11 Foro Competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Oneri fiscali Art. 13

Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 14 Franchigia frontale Limitatamente ai soli danni alle cose, le garanzie delle sezioni "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione", "Responsabilità civile" operano, per ogni sinistro e per ogni danno, previa applicazione della "franchigia frontale" indicata sulla polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini di polizza, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto la franchigia frontale ne costituirà il relativo minimo (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell'Assicurato.

La presente clausola non opera per le garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio e Cristalli prestate nella Sezione "Danni ai beni".

La franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la



prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.

Art. 15 Regolazione del premio Qualora in polizza sia riportato "SI" alla voce "regolazione", il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base del fatturato e viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel fatturato durante lo stesso periodo.

Entro 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o alla minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto a TUA, il fatturato consuntivo del periodo assicurativo trascorso. La differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere pagata entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata da TUA.

Non è prevista la restituzione dell'eventuale differenza passiva, pertanto il premio anticipato è da considerarsi quale premio minimo comunque acquisito da TUA.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione del fatturato ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente o l'assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 cod. civ., comma 2. Resta fermo il diritto di TUA di agire giudizialmente. Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo del fatturato supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dal periodo assicurativo in corso al momento della comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo del fatturato pari al 70% dell'ultimo consuntivo.

TUA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Quanto disciplinato dal presente articolo è operante per le sole garanzie "Danni indiretti a diaria", "Responsabilità civile terzi", "Responsabilità civile addetti", "Responsabilità civile Malattie Professionali", "Responsabilità civile Prodotti, "Tutela Legale", qualora la tariffazione non sia effettuata in base agli addetti, ma sul fatturato.

Art. 16 Indicizzazione Qualora in polizza sia riportato "SI" alla voce "indicizzazione", le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alle sezioni "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione", e "Responsabilità Civile" sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti,
 l'indice del mese di gennaio dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempre che le somme assicurate e i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.

In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adequamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, TUA proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, TUA ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 17

Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n. 022773355.

Art. 18 – Diritto di recesso contratti a distanza Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo.



Per esercitare tale diritto, il Contraente deve essere inquadrabile come "consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter ed articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni) e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di sinistri.

A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non si applica:

- alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
- qualora sia avvenuto un sinistro, prima o al momento della ricezione da parte di TUA della richiesta di recesso del contraente.

Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nei casi di cui al comma precedente (o negli altri casi esclusi da tale diritto dal Codice del Consumo), TUA avrà diritto di opporsi e di rivalersi nei confronti del Contraente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Danni ai beni

Art. A.1
Oggetto
dell'assicurazione

TUA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso dall'Art. A.2 – Esclusioni.

Sono parificati al danno i guasti causati per ordine dell'Autorità, quelli arrecati dal Contraente e/o Assicurato e/o da altre persone esclusivamente allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso.

La garanzia della presente sezione è prestata a valore intero, salvo ove diversamente precisato.

Art. A. 2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, di componenti del nucleo familiare dell'Assicurato e/o di persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere e, quando l'Assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;
- 2) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre i 5 giorni consecutivi TUA risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;
- causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti;
- 4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 5) indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo: danni da mancanza di locazione, di godimento o uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati:
- 6) da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri ai fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto salvo gli atti vandalici commessi dall'autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo, infedeltà da parte dei dipendenti;
- 7) causati direttamente da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto/mancato/cattivo funzionamento del bene stesso; sono tuttavia compresi i danni da urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'Assicurato/Contraente qualora non esclusi dalle altre voci del presente articolo;
- 8) da costruzione, ristrutturazione e/o demolizione di Fabbricati, montaggio e/o smontaggio di parti del fabbricato o del contenuto, anche se imposti da ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi e relativi eventuali maggiori costi da esse derivanti; pulitura, tintura, rinnovo, restauro, collaudo, prova o sperimentazione, trasloco:
- dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni:
- 10) da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica o causati da fenomeno elettrico;
- 12) da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all'assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 13) da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte o nel caso di immobili aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti; effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento;
- 14) da eventi atmosferici e naturali in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, nella zona circostante i beni assicurati;
- 15) da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonchè i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi:
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; da polvere e da smog;
- causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri, microrganismi e vegetali in genere;
- 18) ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- 19) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;
- 20) da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e

malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza:

- 21) ai cristalli:
- 22) da logorio, usura, deterioramento, deperimento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, erosione, incrostazione, alterazione di colore o sapore mescolamento di merci tra loro e non:
- 23) da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, fessurazioni, livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno, salvo quanto previsto dalla definizione di fabbricato;
- 24) da collaudi, prove ed esperimenti;
- 25) da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di lavorazione; inesatto o improprio impiego, conservazione e stoccaggio;
- 26) da impiego di prodotti difettosi o sospensioni del lavoro che influiscono sulla qualità e sulla quantità delle merci;
- 27) inoltre, salvo che siano provocati da un evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza, sono esclusi i danni, direttamente o indirettamente causati da:
 - guasti accidentali e/o anormale o improprio funzionamento del Macchinario e del Contenuto d'ufficio:
 - interruzione di reazioni termiche, isotermiche o chimiche, ovvero da interruzione o alterazione di processi di lavorazione, salvo che il bene colpito, assicurato o non, sia posto entro 20 metri da quelli assicurati;
 - allagamento da acqua o altri fluidi, salvo che il bene colpito, assicurato o non, sia posto entro 20 metri da quelli assicurati;
 - dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche; fusione compresa la solidificazione e/o fuoruscita di materiali fusi contenuti in linee e apparecchiature di fusione in genere;
 - crollo, collasso strutturale, assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni del Macchinario e/o di Fabbricati salvo che il bene colpito, assicurato o non, sia posto entro 20 metri da quelli assicurati;
 - mancata e/o anormale erogazione di energia elettrica, termica, gas, acqua, salvo che il bene colpito, assicurato o non, sia posto entro 20 metri da quelli assicurati.
 - 28) da impiego di esplodenti o da sminamento.

A parziale deroga e integrazione di quanto previsto dall'Art. A.2, si conviene che (qualora assicurate le rispettive partite, fabbricato e/o contenuto) si intendono compresi:

 i danni alle cose assicurate alle partite Fabbricato, Macchinario, Merci, Aumento periodico Merci da crolli e/o collassi strutturali che riguardino le sole fondazioni o strutture portanti del fabbricato non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni.

Sono esclusi sempre e comunque i danni:

- conseguenti a errori di progettazione o costruzione;
- avvenuti in occasione di interventi di ampliamento, sottomurazione, sopraelevazione, demolizione;
- a edifici o porzioni di essi in corso di costruzione anche avvenuti in fase di collaudo;
- verificatisi in occasione degli eventi indicati all'Art A.2 punto 3) a eccezione di franamento, cedimento e smottamento del terreno.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

- Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, (esclusi i residui radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del sinistro).
 Sono comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro, esclusi quelli radioattivi, chimici o batteriologici.
- c) Le spese di rimozione, ricollocamento, deposito e trasporto (da e per) presso terzi dei beni posti nei Fabbricati indicati in polizza, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali.
- d) I danni agli enti assicurati causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione.
 - La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.
- e) I danni di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenute in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Sono esclusi sempre e comunque i danni:

- derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto;
- dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- da fuoriuscita di materiale fuso;
- causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

La garanzia è presta nella forma a primo rischio assoluto.

f) I danni provocati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare, trombe d'aria, grandine, pioggia. Sono compresi i danni verificatisi ai cancelli, muri di cinta e recinzioni.

Sono sempre e comunque esclusi i danni:

- subiti da enti all'aperto, tende esterne, verande e tende parasole, insegne antenne e cavi aerei, installazioni esterne (a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione);
- subiti da fabbricati in costruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie o in disuso, e quanto in essi contenuto.
- g) I danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dall'azione immediata e diretta della neve, compreso il conseguente bagnamento del contenuto (qualora assicurato) all'interno del fabbricato:

Restano comunque esclusi:

- immobili con lavori edili in corso sulle coperture;
- immobili non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;
- danni conseguenti a gelo.
- h) I danni da bagnatura e/o allagamento, direttamente verificatisi ai fabbricati e al loro contenuto a seguito di rottura, brecce o lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti e dei serramenti, purché chiusi al momento del sinistro, dalla violenza dei fenomeni di cui alle lettere f) e a) del presente articolo.
- i) I danni da grandine subiti da lastre, lucernari, serramenti e manufatti di materia plastica, cemento amianto e fibro cemento.
- i) I danni da intasamento o traboccamento di gronde e pluviali a seguito di occlusione.
- k) I danni a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo contenuto, per effetto degli eventi di cui ai punti f) e g) del presente articolo.
- I) I danni ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici e dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio), anche durante tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate. In quest'ultimo caso, qualora l'occupazione non militare si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, saranno indennizzabili i soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi.
 - Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di atti di Terrorismo sono escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo.
- m) I danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni al servizio esclusivo del fabbricato assicurato, macchinari qualora siano assicurati. Sono comunque esclusi i danni da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica.

Qualora sia assicurata il fabbricato, si assicurano le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione e il ripristino di parte del fabbricato, fatte allo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ne ha dato origine.

Sono altresì compresi i danni da rottura di detti impianti causati da gelo:

a esclusione dei danni avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, o con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Dalla presente garanzia si intendono sempre esclusi i danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- causati da rotture originate da gelo di condotti esterni interrati ovvero in fabbricati sprovvisti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive antecedenti il sinistro, limite che si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività;
- causati da rotture di impianti di estinzione incendio;
- a enti all'aperto;
- subiti da merci la cui base è posta a meno di 10 cm. dal pavimento (nel qual caso non sarà comunque indennizzata tutta la merce, anche quella posta ad altezza superiore), quando le stesse, per dimensione e peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets. Il presente comma è operante solo per attività del genere "artigiano-industria" e "commercio".
- n) Qualora sia assicurato il fabbricato si assicurano le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione e il ripristino di parte di fabbricato in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'assicurato e posti al servizio esclusivo del fabbricato.
- o) Gli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. D.2 Valutazione del danno e operazioni peritali, nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
- p) Le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per gli onorari di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino del fabbricato distrutto o danneggiato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. Sono comunque escluse le prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo o comunque per fini legali.
- q) Gli oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative)

che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della stipula del contratto.

- r) I danni causati ai Macchinari e alle Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, ma comunque entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, della Svizzera e della Unione Europea, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato, in deposito, lavorazione, manutenzione, riparazione o modifica, nonché presso mostre, fiere e mercati, in eccedenza a quanto non indennizzato con polizze di terzi, qualora esistenti.
- s) I danni alle Merci diverse da quelle attinenti all'attività assicurata (quali ad es. cibi e bevande nei distributori automatici presenti nei locali indicati in polizza).
- t) I danni ai Valori, comunque riposti all'interno dei locali.
- u) I danni ai Beni pregiati.
- v) I danni ai Preziosi di uso personale.
- w) I danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici (esclusi i danni da gelo), esclusivamente a strade e sentieri, cortili, piazzali. Non sono in ogni caso indennizzabili i danni causati ad alberi, arbusti, cespugli e piantumazioni in genere. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
- x) Relativamente agli enti all'aperto si intendono operanti le garanzie incendio fulmine, esplosione, scoppio, caduta satelliti e corpi celesti e loro parti. Le garanzie eventi atmosferici e atti vandalici e dolosi, di cui ai punti da f) a l) del presente articolo, si intendono operanti per i macchinari che possono essere considerati fissi per natura e destinazione.

Le garanzie di cui ai punti su riportati vengono prestate con i l'imiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati all'Art. H.1 Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A.4 Beni assicurati

Fabbricato o parte di esso, anche se di proprietà di terzi, la cui ubicazione è indicata in polizza, adibiti all'esercizio della attività assicurata.

Relativamente ai generi di attività "Artigiano-Industria" e "Commercio" il fabbricato non è adibito, per oltre 1/3 della superficie complessiva (compresi i sotterranei ma escluso il tetto), ad attività aggravanti il rischio, diverse da quelle assicurate.

Contenuto, compreso quello di terzi, posto sia all'aperto che nei locali del Fabbricato, assicurato o non, posto nell'ubicazione assicurata.

Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto aziendale deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l'oggetto verrà attribuito al Macchinario.

Diversamente, se in polizza è indicato "SI" alla voce "Solo beni identificati", l'assicurazione è prestata limitatamente a tale bene dettagliatamente identificato.

Beni particolari: disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, nastri, dischi magnetici od ottici, schede perforate o altro materiale fisso di memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, anche di processo.

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Beni particolari", si intendono assicurati i danni ai beni particolari entro la somma indicata in polizza per le garanzie assicurate nella presente sezione (riportate in polizza).

La garanzia è prestata nella forma a **primo rischio assoluto.**

Beni elettronici: dispositivi, non al servizio del fabbricato, alimentati elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come Beni Elettronici i sistemi di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali, personal computers e mini elaboratori, apparecchiature elettroniche collegate e/o al servizio di macchinari.

Art. A.5 Valore dei beni assicurati

L'assicurazione è prestata in base ai seguenti valori, stimati al momento del sinistro:

- Fabbricato, Rischio locativo, macchinario e contenuto d'ufficio, beni elettronici, beni identificati: valore
- Merci, preziosi, beni pregiati: Valore commerciale.
- Valori: valore nominale.
- Effetti e documenti, fabbricato, macchinari, contenuto d'ufficio in quanto fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente: valore allo stato d'uso.
- Beni Particolari: rimborso del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

Art. A.6 Garanzia limitata

In deroga agli Artt. A.1 e A.3, qualora indicato "Garanzia limitata" sulla Scheda di Polizza, per il fabbricato in esso indicato **non operano le garanzie di cui all'Art. A.3**, ma esclusivamente la presente garanzia, con la quale TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato indicato in polizza anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio:
- b) fulmine;
- c) esplosione, scoppio e implosione **non causati da ordigni esplosivi**, ad eccezione di quelli che a insaputa dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà o da lui condotti;
- d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti;
- e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) urto di veicoli stradali o di natanti **non appartenenti o in uso all'Assicurato**;
- g) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisa e accidentale dei congegni di comando e di controllo;

Sono altresì indennizzabili:

- i) i guasti causati all'abitazione indicata in polizza, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- j) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse. La presente estensione opera altresì per i danni da caduta di alberi o distaccamento di parti dell'immobile conseguenti all'azione del fulmine;

Restano comunque operative le esclusioni di cui all'Art. A.2 se compatibili con la presente garanzia, e non sono inoltre compresi i danni:

- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse:
- all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi.

Garanzie facoltative

Art. A.7

Demolizione e saombero

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Demolizione e sgombero" in eccedenza a quanto previsto dall'art. A.3 punto b), le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare a idonea discarica e smaltire i residui del sinistro (esclusi i residui radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del sinistro), per la somma assicurata indicata il polizza. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Sono comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro, **esclusi quelli radioattivi, chimici o batteriologici.**

Art. A.8 Fenomeno elettrico TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Fenomeno Elettrico" a parziale deroga di quanto indicato all'art. A.2 punto 11, nel limite della somma indicata in polizza, a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (compresi i beni elettronici) a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

Sono comunque esclusi i danni:

- derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione:
- dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
- a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.

Art. A.9

Aumento periodico merci

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Aumento periodico merci" il capitale assicurato per la partita Merci si intende aumentato dell'ulteriore somma e per il periodo indicato nel simplo di polizza.

Art. A.10 Cristalli

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Cristalli", a parziale deroga di quanto indicato all'art. A.2 punti 7) e 21), le spese sostenute in caso di rottura delle lastre per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono escluse le rotture derivanti da:

- operazioni di trasloco;
- crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso; cedimento, franamento o assestamento del terreno;
- lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- montaggio e smontaggio, rimozione delle lastre degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti

da difetti:

surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;

nonché i danni quali:

- le rigature e i danni ai bordi delle lastre scorrevoli;
- la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati relativamente alle insegne luminose;
- la sostituzione di intelaiature metalliche, trasformatori, avviatori e supporti isolanti;
- la sostituzione di lampade ad incandescenza e ai tubi a fluorescenza intercambiabili.

In ogni caso, non costituiscono rotture indennizzabili le rigature.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Con applicazione della franchigia per ogni sinistro indicata all'art. all'Art. H.1 Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A.11

Merci in refrigerazione

TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Merci in refrigerazione", a parziale deroga di quanto indicato all'art. A.2 punto 10), i danni materiali e diretti subiti dalle Merci in refrigerazione contenute in banchi, armadi e celle frigorifere, a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita di fluido frigorigeno conseguenti:

- a) a sinistri indennizzabili a termini delle condizioni di assicurazione;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. G.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A.12 Merci trasportate TUA indennizza, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Merci trasportate", i danni materiali e diretti alle Merci di proprietà dell'Assicurato, di clienti e di fornitori, pertinenti all'attività svolta e non altrimenti assicurate (esclusi valori, preziosi, merci in refrigerazione e animali vivi) durante il trasporto effettuato con veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato guidati dallo stesso o da suoi addetti all'esterno dei Fabbricati ove è ubicata l'attività assicurata, contro i danni materiali e diretti causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (non causati da ordigni esplosivi), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

La garanzia è prestata a condizione che il sinistro abbia causato danni evidenti al veicolo utilizzato per il trasporto della merce stessa. Restano comunque esclusi i danni riportati dal veicolo stesso.

La presente garanzia non può essere prestata e operante per chi svolge l'attività di trasporti in genere (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo spedizionieri, recapiti espressi, autotrasportatori, servizi di logistica, imprese di facchinaggio, traslocatori).

Art. A.13 Ricorso terzi Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Ricorso Terzi", TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, ancorché non liquidato perché in franchigia. L'assicurazione si intende inoltre estesa, entro il limite del 10% del massimale assicurato, ai danni che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare TUA delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e TUA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di TUA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 cod. civ.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società o Enti che, rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Art. A.14 Rischio Locativo Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Rischio Locativo", TUA, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 cod. civ., risponde, **secondo le condizioni di cui alla sezione Danni ai**

beni, dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali o fabbricati tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale, qualora la somma assicurata a questo titolo, con specifica partita indicata in polizza, risultasse inferiore al valore a nuovo.

Art. A.15 Danni indiretti a diaria Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Danni indiretti a Diaria", in aumento alle somme assicurate, a parziale deroga di quanto indicato all'art. A.2 punto 5), TUA rimborsa i danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata inattività dell'azienda originata da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, ancorché non liquidato in quanto in franchigia, attraverso l'erogazione della diaria per il periodo di indennizzo, al netto della franchigia indicata in polizza.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

La garanzia non opera in caso di mancata ripresa dell'attività. Sono inoltre escluse le forzate inattività dell'azienda conseguenti ad un sinistro indennizzabile esclusivamente a termini degli articoli:

- A.3 lettera r) danni causati a Macchinario e Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza:
- A.3 lettera s) danni alle Merci diverse da quelle attinenti all'attività assicurata;
- A.3 lettera t) danni ai valori;
- A.3 lettera u) i danni ai beni pregiati;
- A.3 lettera v) danni ai preziosi di uso personale;
- A.8 Fenomeno Elettrico;
- A.10 Cristalli;
- A.11 Merci in refrigerazione;
- A.12 Merci trasportate.

Non sono altresì indennizzabili le conseguenze del prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi a tempo indeterminato (pertanto la copertura è operativa durante i periodi di ferie, chiusure festive e simili), oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, ovvero di rimozione, trasloco o ricollocamento di quelle illese o ripristinate, imputabili a:
- cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni.

La diaria verrà calcolata in base al fatturato dell'ultimo esercizio dichiarato in polizza, in base alla percentuale dello stesso scelta dal cliente e suddiviso per 360 giorni.

Art. A.16 Maggiori costi Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Maggiori costi", a parziale deroga di quanto indicato all'art. A.2 punto 5), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione "Danni ai beni", ancorché non liquidato in quanto in franchigia, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, TUA indennizza, in aumento alle somme assicurate e con il limite di indennizzo previsto in polizza, le spese straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

- onorari Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti per prestazioni non attinenti la liquidazione dei sinistri;
- ricostruzione di archivi e/o documenti e attestati, esclusi quelli di natura elettronica;
- operazioni di decontaminazione, disinquinamento e risanamento del suolo imposto dalle Autorità, ad eccezione di contaminazioni chimiche, radioattive, batteriologice, di matrice terroristica o derivanti da fibro-cemento e/o cemento amianto;
- oneri notarili per il riacquisto di un nuovo fabbricato a seguito della distruzione di quello assicurato.

Sono inoltre rimborsate le spese (escluse quelle relative ai primi 3 giorni) sostenute per:

- uso di apparecchiatura sostitutiva di quella danneggiata;
- applicazione di altri metodi di lavoro e utilizzo di servizi effettuati da terzi;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- straordinari per sopperire alla riduzione di capacità produttiva;
- locazione temporanea di locali sostituitivi a quelli danneggiati.

purché documentate e sostenute necessariamente e ragionevolmente per il proseguimento dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle che sarebbero state sostenute comunque in assenza di sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al

momento in cui si è verificato il sinistro. In caso di cessazione definitiva dell'attività, dovuta o meno al verificarsi del sinistro, la garanzia opera per i maggiori costi sostenuti fino alla cessazione.

Non sono altresì indennizzabili le maggiori spese conseguenti al prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo, delle cose distrutte o danneggiate, ovvero di rimozione, trasloco o ricollocamento di quelle illese o ripristinate, imputabili a:
 - cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;
 - b) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività:
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. A.17 Perdita dei canoni di Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Perdita canoni di locazione", a parziale deroga di quanto indicato all'art. A.2 punto 5), se il Fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, TUA rifonderà all'Assicurato, proprietario dei locali indicati in polizza, anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, ciò per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento stesso.

Tale garanzia è operante per locali non occupati dall'Assicurato e viene prestata con il limite di indennizzo previsto in polizza. Tale limite è da intendersi come massimo indennizzo annuo e da suddividersi in frazioni di anno in base al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data del ripristino dei locali.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. A.18 Terremoto TUA, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Terremoto", a parziale deroga dell'Art. A.2, punto 3), indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da terremoto.

TUA non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

In nessun caso TUA pagherà per uno o più sinistri che avvengano in un anno assicurativo somma superiore al limite di massimo indennizzo indicato in polizza. Ogni sinistro sarà liquidato con deduzione dello scoperto con relativo minimo indicato in polizza.

Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.

Art. A.19 Inondazioni e alluvioni TUA, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Inondazioni e alluvioni", a parziale deroga dell'Art. A.2, punto 3), indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da inondazioni/alluvioni quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati e non.

TUA non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazione di acqua marina;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sugli enti assicurati;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a enti all'aperto;
- f) per le sole attività del genere "artigiano-industria" e "commercio", alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 da suolo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le esondazioni, che possono avere più picchi e che si verifichino in uno o più corsi d'acqua, tutti entro il bacino di un fiume compresi i suoi affluenti, nelle 504 ore

successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo evento e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

In nessun caso TUA pagherà per uno o più sinistri che avvengano in un anno assicurativo somma superiore al limite di massimo indennizzo indicato in polizza. Ogni sinistro sarà liquidato con deduzione dello scoperto con relativo minimo indicato in polizza.

Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.

Art. A.20 Commercio ambulante La presente garanzia opera esclusivamente se il Contraente/Assicurato esercita anche l'attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all'ingrosso).

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Commercio Ambulante", le Merci e i Macchinari relativi all'attività esercitata (riportata in polizza) sono assicurate per le garanzie della presente sezione sia quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal Contraente/Assicurato per effettuare tale attività.

Detti beni sono altresì assicurati fino ad un massimo di 3.000 euro durante le operazioni di trasporto, limitatamente alla garanzia da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (non causati da ordigni esplosivi), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, con esclusione delle operazioni di carico e scarico.

Sono comunque esclusi i danni all'automezzo stesso e i danni subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancato o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno. Non saranno indennizzati in alcun caso i danni attribuibili direttamente o indirettamente ad eventi derivanti da eventi atmosferici e atti vandalici e dolosi.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza e** previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. H.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A.21 Attività esercitata in chiosco Qualora indicato "\$1" sulla polizza alla voce "Attività esercitata in chiosco" e nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza.

Art. A. 22 Dati e supporti Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Dati e supporti", TUA rimborsa all'Assicurato i costi necessari ed effettivamente sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, TUA rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

TUA non rimborsa:

- i danni ai programmi;
- i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali a supporti.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con il limite di indennizzo indicato in polizza e con l'applicazione dello scoperto indicato all'Art. H.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A. 23 Programmi in licenza d'uso Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Programmi in licenza d'uso", in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso, TUA rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, **entro un anno dal sinistro.**

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza e con** l'applicazione dello scoperto indicato all'Art. H.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A. 24

Beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dei locali

assicurati

Fermo quanto disposto all'Art. A.27 – Delimitazione territoriale, qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Impiego Mobile", TUA indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo purché nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza e con** l'applicazione dello scoperto indicato all'Art. H.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. A. 25

Danneggiamento
beni elettronici

TUA indennizza, qualora indicato "\$1" sulla polizza alla voce "Danneggiamento beni elettronici", a parziale deroga di quanto indicato all'art. A.2 punto 7), le spese sostenute in caso di rottura accidentale dei beni elettronici e per la loro sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. **Sono escluse le rotture derivanti da:**

- eventi atmosferici;
- atti vandalici e dolosi;
- danni da acqua e bagnamento;
- fenomeno elettrico.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con il limite di indennizzo indicato in polizza.



Esclusioni: Eventi Naturali – Atti Vandalici e Dolosi – Danni da acqua, gas e gelo

Art. A.26 Esclusione Qualora indicato sulla Scheda di Polizza "NO" alla voce:

- "Eventi Naturali", in deroga a quanto indicato dagli Artt. A.2, e A.3, non sono operative le garanzie di cui alle lettere f), g), h), i), j), k) dell'Art. A.3 e sono comunque esclusi anche i danni causati da: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate (o distaccate), tromba d'aria, grandine, sovraccarico neve, danni da bagnamento o allagamento, accumulo esterno d'acqua e da eventi atmosferici e naturali in genere;
- "Atti Vandalici", in deroga a quanto indicato dagli Artt. A.3 lettera I), e a parziale deroga dell'Art. A.2 punto 6), sono comunque esclusi anche i danni causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi, o in occasione di furto, rapina o estorsione;
- "Danni da acqua, gas e gelo", in deroga a quanto indicato dall'Art. A.3, sono esclusi gli eventi indicati dalle garanzie di cui alle lettere m), n) dell'Art. A.3.

Operatività dell'assicurazione

Art. A.27
Delimitazione territoriale

Art. A. 28

TUA presta le garanzie limitatamente ai danni che avvengano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Destinazione dei locali della ubicazione indicata in polizza L'assicurazione è prestata a condizione che i locali del Fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata in polizza.

Inoltre, fermo quanto stabilito all'Art. A.4, l'assicurazione si estende ai locali adibiti a civile abitazione dell'Assicurato che si trovano presso la stessa ubicazione.

Art. A.29

Rinuncia alla surroga TUA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 cod. civ. verso:

- a) il Contraente, nonché le persone delle quali Contraente e Assicurati devono rispondere a norma di legge;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
 l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le società controllate, controllanti, collegate, clienti e fornitori;
- e) gli inquilini con regolare contratto di affitto o con diritto di uso o usufrutto gratuito, nonché verso i proprietari dei beni assicurati;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. A.30

Caratteristiche costruttive del fabbricato

Premesso che:

- è consentito non considerare le caratteristiche costruttive di porzioni di fabbricato, anche separate,
 purché l'area coperta da queste non ecceda il 10% di quella complessivamente assicurata;
- ad esclusione delle strutture portanti verticali e del tetto, sono tollerate porzioni diversamente costruite, purché non eccedenti il 20% delle singole superfici totali di ogni fabbricato;
- non si considerano i soppalchi fino ad 1/4 della superficie del piano; diversamente sono equiparati ai solai e costituiscono un piano del fabbricato;

l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il fabbricato e relative dipendenze, assicurati o contenenti i beni assicurati, siano o facciano parte di fabbricati che corrispondano alle seguenti caratteristiche:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, sono tollerate caratteristiche costruttive difformi purché la loro superficie non ecceda il 10% delle loro rispettive superfici
- strutture portanti del tetto e solai anche in materiali combustibili;
- finestrature e lucernari anche in materiali combustibili a condizione che la loro superficie complessiva non ecceda rispettivamente 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (ove presenti) anche in materia plastica espansa o

Art. A.31 Colpa arave e dolo L'assicurazione è prestata anche per i danni da incendio e altro evento assicurato in polizza causati da:

- colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge.

L'omessa comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così



Buona fede

come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo o colpa grave e sempreché tali inesattezze e omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio, ma riguardino mutamenti episodici e transitori. TUA, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. A.33

Circostanze non influenti sul rischio

Limitatamente alla Sezione Danni ai beni, è tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza:

- la presenza di:
 - "infiammabili" entro 700 Kg;
 - "merci speciali" **entro 500 Kg** (non si considerano "merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito);
 - "esplodenti" entro 1 Kg;
 - carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati;
- l'esistenza di manufatti di cui al n. 5 lettera E) del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita **per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali**;
- l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie e accessorie, (ad eccezione di
 operazioni di verniciatura), purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;

È ammesso, inoltre, lo svolgimento di operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura, manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti, conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.

Relativamente alle caratteristiche di ogni singolo locale del Fabbricato o struttura, non hanno influenza:

- quelle di porzioni minori (tipo abitazioni, locali privati, servizi aziendali);
- gazebo e tettoie esterne amovibili, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili;

purché, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale.

Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'Art. 1 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" e all'Art. D.4 "Determinazione del danno".

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Furto, rapina ed estorsione

Art. B.1
Oggetto
dell'assicurazione

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto all'interno dei locali la cui ubicazione è indicata in polizza o dipendenze, pertinenze, depositi, uffici, anche in corpo separato, purché posti nel recinto aziendale e aventi caratteristiche costruttive analoghe al corpo principale in caso di:

- furto, sempre che il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:
 - violandone le difese esterne mediante sfondamento, rottura, scasso, rimozione delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) uso fraudolento di chiavi vere in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle stesse. La garanzia è operante esclusivamente in presenza di denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del settimo giorno dalla denuncia stessa. È condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi.
 - TUA rimborsa le spese documentate per la modifica o la sostituzione delle serrature poste a protezione degli accessi esterni dei locali assicurati;
 - 3) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - 4) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi, violandone le difese dall'interno.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei particolari mezzi di custodia, TUA è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi mediante sfondamento, rottura o scasso.

- b) furto commesso:
 - 1) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - 2) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
 - 3) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti nei locali assicurati;
 - 4) dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro, a locali chiusi, quando il dipendente non adempia le sue funzioni all'interno dei locali, e non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna;
 - c) rapina o estorsione avvenuta all'interno dei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Tale garanzia opera anche nel caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti e familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone. Sono esclusi gli eventi estorsivi avvenuti in conseguenza di minacce, azioni intimidatorie, persecutorie ovvero di danni per finalità di ritorsione avvenuti non contestualmente all'impossessamento degli enti assicurati.

Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

- d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto, la rapina o l'estorsione o nel tentare di commetterli;
- e) i guasti provocati dai ladri al fabbricato contenente le cose assicurate e agli impianti fissi automatici di allarme, in occasione di furto o rapina o estorsione consumati o tentati, ivi compresi i danni alle casseforti o alle camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il furto di fissi e infissi stessi:
- f) il furto dei cavi dell'impianto elettrico fisso e dei tubi delle condotte idriche (purché, per questi ultimi, passanti sottotraccia ai muri perimetrali, ai solai e ai pavimenti) a uso esclusivo del fabbricato;
- g) gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina o dell'estorsione, consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati;
- i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, archivi, modelli, stampi, garbi, messi in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, sottratti all'Assicurato o suoi addetti;
- i) il rimborso delle spese sanitarie sostenute in Italia per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure,

medicinali, in conseguenza di lesioni subite dalla persona dell'Assicurato o dagli addetti, in occasione di rapina o estorsione.

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per il medesimo rischio, la presente garanzia ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni:

- j) a parziale deroga di quanto indicato all'art. B.2 punto 5 una indennità aggiuntiva, a titolo di rimborso dei danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata e totale inattività dell'azienda, originata da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, almeno per i tre giorni successivi a auello di accadimento del sinistro:
- k) una indennità aggiuntiva per le spese documentate per il rafforzamento dei mezzi di chiusura o di protezione danneggiati o per l'installazione di un impianto di allarme. Questa garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale. Tale indennità viene quantificata con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. I.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Se in polizza è indicato "SI" alla voce "Solo beni identificati", l'assicurazione è prestata limitatamente a tale bene dettagliatamente identificato; in tal caso non sono comunque operanti le garanzie di cui alle lettere e), f), g) h), i), j), k), del presente articolo.

Le garanzie di cui ai punti a), b), e), f), g), h), i), j), k) vengono prestate con i l imiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati all'Art. I.1 Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- 3) verificatisi in occasione di eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- 4) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
 - da persone che abitano con quelle indicate al punto 4.1 od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 3) da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - 4) da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - 5) da persone legate a quelle indicate al punto 4.1 da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti:
- 5) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- 6) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- 7) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno;
- 8) a gioielli, valori, beni pregiati e beni particolari;
- 9) avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui all'Art. B.18 oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture, salvo per i casi previsti dall'Art. B.1 Oggetto dell'assicurazione;
- 10) da furto con destrezza.

L'assicurazione è prestata in base ai seguenti valori, stimati al momento del sinistro:

Valore dei beni assicurati

Art. B.3

Art B 2

Esclusioni

Contenuto:

- 1) Macchinario e contenuto d'ufficio, beni identificati, beni elettronici: Valore a Nuovo;
- 2) Merci, preziosi, beni pregiati: Valore Commerciale;
- 3) Valori: Valore Nominale;
- 4) Effetti e documenti di uso personale, macchinari e contenuto d'ufficio inattivi, i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente, cavi dell'impianto elettrico fisso e dei tubi delle condotte idriche: Valore allo Stato d'Uso.

TUA indennizza nella forma di copertura prescelta e indicata nel simplo di polizza, e cioè:

- Primo Rischio Relativo

Art. B.4

Set Informativo – Condizioni di Assicurazione



dell'assicurazione

Primo Rischio Assoluto

i danni materiali e diretti in conseguenza degli eventi precisati all'Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione, con i limiti di indennizzo, gli scopeti e le franchigie indicate in polizza o nelle seguenti condizioni.

La copertura vale per la forma di copertura prescelta, salvo diversa indicazione trascritta nella presente sezione.

Art. B.5
Contenuto presso

terzi

Per le garanzie furto, rapina od estorsione, TUA estende la garanzia dell'Art. B.1 – Oggetto dell'assicurazione, esclusivamente per macchinario, contenuto d'ufficio e merci, quando si trovino in Italia, Stato Citta del Vaticano e Repubblica di San Marino, compresa l'abitazione dell'Assicurato e/o Contraente:

- a) in deposito e/o lavorazione presso terzi;
- b) presso fiere e mostre, a cui l'Assicurato partecipi direttamente.

La presente garanzia opera per beni posti sottotetto al fabbricato a condizione che siano presenti operativi i "Mezzi di chiusura standard", ed è prestata in eccedenza a quanto non indennizzato con polizze di terzi, qualora esistenti, e comunque con il limite di indennizzo per anno assicurativo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. I.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. B.6 Effetti e documenti personali A parziale deroga dell'Art. B.2 – Esclusioni punto 8) e fermi i restanti, la garanzia furto Contenuto è estesa, a primo rischio assoluto, ai danni materiali e diretti in caso di furto, rapina (anche iniziata dall'esterno) ed estorsione degli Effetti e documenti personali avvenuti nei locali assicurati.

L'assicurazione non comprende i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 14 – Franchigia Frontale, ma l'indennizzo sarà liquidato con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. I.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Garanzie facoltative

Art. B.7 Enti all'aperto Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Enti all'aperto", per quanto riguarda le merci proprie dell'attività assicurata, poste all'aperto nell'ambito dell'area di esclusiva pertinenza dell'azienda confinante con i locali la cui ubicazione è indicata in polizza, vengono altresì indennizzati, con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. 1.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, i danni in caso di:

- furto, avvenuto con l'introduzione nell'area di esclusiva pertinenza dell'azienda violandone le difese esterne con i modi descritti dall'Art. B.1 Oggetto dell'assicurazione lettera a), punti 1) o 2);
- rapina o estorsione.

L'assicurazione è prestata a condizione che:

- relativamente ai danni da furto, l'area di esclusiva pertinenza dell'azienda sia completamente recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore a due metri e nelle recinzioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore a due metri, chiuse con serrature, movimenti meccanici o idonei sistemi di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci esclusivamente di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture:
- veicoli e/o natanti siano chiusi a chiave e le chiavi stesse custodite dagli addetti o poste in cassetti, mobili, armadi chiusi a chiave, nonché i cristalli completamente chiusi. La garanzia opera esclusivamente per il furto totale e pertanto la sottrazione di parti accessorie e/o pezzi di ricambio e/o singole parti è indennizzabile solo se unitamente alla sottrazione dei veicoli e/o natanti stessi. Non è indennizzato quanto contenuto all'interno degli stessi;
- altre merci, diverse da veicoli e/o natanti, non siano rimovibili manualmente, per volume e/o peso, al fine di essere ricoverate all'interno dei locali durante gli orari di chiusura. La garanzia opera esclusivamente per il furto totale e pertanto la sottrazione di parti accessorie e/o pezzi di ricambio e/o singole parti è indennizzabile solo se unitamente alla sottrazione totale del bene.

La presente garanzia non opera per i Beni elettronici a impiego mobile.

Art. B.8

Aumento periodico merci assicurate

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Aumento periodico merci", il capitale assicurato per la partita Contenuto si intende aumentato, relativamente alle Merci, di un'ulteriore somma e per il periodo indicato nel simplo di polizza.

Art. B.9 Beni pregiati Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Beni pregiati", a parziale deroga dell'Art. B.2 – Esclusioni punto 8) e fermi i restanti, si intendono assicurati i danni ai beni pregiati entro la somma assicurata in polizza per le garanzie assicurate nella presente sezione avvenuti nei locali assicurati e **purché non costituenti Merce dell'attività**



dichiarata e non destinata alla vendita.

L'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 14 – Franchigia Frontale, ma sarà liquidato con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. 1.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. B.10 Beni particolari Qualora sia indicato "SI" sulla polizza alla voce "Beni particolari", a parziale deroga dell'Art. B.2 – Esclusioni punto 8) e fermi i restanti, si intendono assicurati i danni ai beni particolari entro la somma assicurata in polizza per le garanzie assicurate nella presente sezione.

La garanzia è prestata nelle forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza e** limitatamente alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 18 mesi dalla data del sinistro.

Art. B.11 Valori in cassaforte Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Valori in cassaforte", a parziale deroga dell'Art. B.2 – Esclusioni - punto 8) e fermi i restanti, si intendono assicurati i danni ai valori in cassaforte, posta nei locali assicurati, anche se di proprietà di terzi, entro la somma assicurata in polizza per le garanzie assicurate nella presente sezione La garanzia è prestata nelle forma a primo rischio assoluto.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 14 – Franchigia Frontale, ma sarà liquidato con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. 1.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. B.12 Valori nei locali Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Valori nei locali", a parziale deroga dell'Art. B.2 – Esclusioni punto 8) e fermi i restanti, si intendono assicurati i danni ai valori, entro la somma assicurata riportata in polizza, anche se di proprietà di terzi, per le garanzie riportate in polizza riposti in cassetti, mobili, armadi, tutti chiusi a chiave, distributori automatici di merci, avvenuti nei locali assicurati, nonché furto mediante sfondamento, rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, rapina ed estorsione, di valori in colonnine distribuzione carburante, anche se esterne ai locali assicurati.

L'assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno.

La garanzia è prestata nelle forma a primo rischio assoluto.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 14 – Franchigia Frontale, ma sarà liquidato con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. 1.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. B.13 Portavalori

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Portavalori", a parziale deroga dell'Art. B.2 – Esclusioni punto 8) e fermi i restanti, relativamente ai valori, l'assicurazione furto Contenuto è estesa, a primo rischio assoluto, ai seguenti casi:

- 1) il furto, anche con destrezza, avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della/e persona/e incaricata/e del trasporto dei valori;
- 2) lo scippo;
- 3) la rapina o l'estorsione;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o addetti di fiducia dell'attività, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, hanno indosso o a portata di mano i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e si intende operante dalle ore 6 alle ore 23 e non vale se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

Relativamente alla presente garanzia non opera il disposto dell'Art. 14 – Franchigia Frontale, ma sarà liquidato con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. 1.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Si conviene inoltre che la garanzia dell'Art. B.1 – Oggetto dell'assicurazione - lettera i), è operante anche per i casi previsti da questo articolo **con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art.** I.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. B.14 Commercio ambulante La presente garanzia opera esclusivamente se il Contraente/Assicurato esercita anche l'attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all'ingrosso).

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Commercio Ambulante", si assicurano:

- la rapina di Merci e Macchinari relativi all'attività esercitata (riportata in polizza), fino alla concorrenza della somma garantita alla relativa partita, sia quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal Contraente/Assicurato per effettuare tale attività;
- la perdita di Valori in conseguenza di rapina o scippo, commessi durante il periodo temporale corrispondente a quello intercorrente fra l'inizio e la fine del mercato e negli spazi dello stesso, sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli addetti all'attività di commercio ambulante.

La garanzia è inoltre estesa:



- al furto, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i Valori;
- all'estorsione.

La presente garanzia non opera per i Beni elettronici ad impiego mobile.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **con il limite di indennizzo indicato in polizza e previa** applicazione della franchigia/scoperto indicato all'Art. I.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. B.15

Attività esercitata in chiosco Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Attività esercitata in chiosco" e nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza.

Art. B.16

Beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dei locali assicurati Qualora sia indicato "SI" sulla polizza alla voce "Impiego Mobile", TUA indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni elettronici ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo purché nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.

TUA non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità delle apparecchiature elettroniche in seguito a incidente stradale.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Operatività dell'assicurazione

Art. B.17

Delimitazione territoriale

Art. B.18

Caratteristiche del fabbricato, mezzi di chiusura e allarme, delimitazione delle garanzie TUA presta le garanzie limitatamente ai danni che avvengano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

L'assicurazione è prestata alla condizione che:

- i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o vetro antisfondamento oppure siano costituite da robuste strutture di metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno;
- b) qualora il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati, comunque costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia, sia elevato ad un solo piano (anche parzialmente), la linea di gronda del tetto sia situata ad altezza (in linea verticale) non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Inoltre, ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, dev'essere difesa, per tutta la sua estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura, secondo quanto riportato sulla polizza:

Rafforzati

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 cm e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Standard

- 3) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- 4) inferriate fissate nei muri.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non essere praticabili senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Impianto di allarme

- 5) i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto conforme alle norme CEI 79-3, almeno di livello 1, ovvero del livello equivalente delle norme EN 50131, come risulta dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice, da esibire in caso di sinistro;
- detto impianto sia mantenuto in piena efficienza e messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone;
- 7) detto impianto sia revisionato completamente, con frequenza quinquennale dalla data di installazione e collaudo o precedente revisione, da una Ditta specializzata, che ne attesti la conformità alle norme CEI o EN in vigore a tale data.

Le garanzie operano nei seguenti casi con l'applicazione degli scoperti sotto riportati, ferma la franchigia di cui all'Art. 14 – Franchigia Frontale che ne costituisce il relativo minimo:

- scoperto 10% in caso di:
 - a) sinistro commesso in violazione delle disposizioni dell'Art. B.18 punti 5), 6) e 7) se sulla polizza sia indicato "SI" alla voce "Impianto di allarme";
 - b) rischi di classe furto 4, come risulta in polizza alla voce descrizione del rischio;
- 2) scoperto 20% in caso di:
 - a) sinistro commesso violando mezzi di chiusura "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "rafforzati";
 - b) sinistro commesso violando mezzi di chiusura inferiori a quelli "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di
 - c) sinistro commesso attraverso il tetto che presenti caratteristiche difformi rispetto a quanto indicato dall'Art. B.18 lettera b);

Art. B.19 Franchigie e scoperti



- d) furto, rapina o estorsione commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovino nell'ubicazione del rischio.
- 3) scoperto 30% in caso di:
 - a) sinistro commesso con violazione di mezzi di chiusura inferiori a quelli "standard" in presenza di dichiarazione in polizza di mezzi "rafforzati";
 - sinistro commesso con introduzione nei locali, agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso dell'immobile a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della polizza, e violando mezzi di chiusura inferiori a quelli dichiarati in polizza.

Si precisa che gli scoperti dei punti 2) e 3), del presente articolo, non verranno applicati quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Art. B.20

Merci di categoria
diversa

TUA indennizza, per le garanzie della presente sezione qualora operanti, i danni alle Merci diverse da quelle attinenti all'attività assicurata (quali ad es. cibi e bevande nei distributori automatici presenti nei locali indicati in polizza), con il limite di indennizzo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. I.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Sono comunque esclusi i Preziosi, Valori, Beni elettronici, Beni pregiati e Beni particolari.

Art. B.21 Concomitanza di più scoperti In concomitanza di più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. **Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile,** salvo ove diversamente specificato. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato senza tener conto dello scoperto, con relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Responsabilità Civile

Premessa

Art. C.1 – Limiti di risarcimento

Le garanzie della presente sezione "Responsabilità Civile" sono prestate con le precisazioni che seguono:

- fermi i massimali assicurati riportati in polizza per singola garanzia, **TUA non risarcirà somma superiore al** massimale più elevato riportato sul simplo di polizza alla sezione Responsabilità Civile, in caso di unico sinistro che coinvolga una o più garanzie della presente sezione;
- i massimali rappresentano in ogni caso l'obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;
- qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Art. C.2
Oggetto
dell'assicurazione

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "Responsabilità Civile terzi", TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio delle attività assicurate descritte in polizza, comprese le attività di carattere preliminare, complementare e accessorie, sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, committente o compartecipe.

Sono altresì comprese le **attività collaterali** che non rientrano nel ciclo produttivo o considerate complementari e accessorie; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel concetto di attività collaterali rientra:

- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione, purché posti all'interno dell'azienda assicurata. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche gli addetti dell'Assicurato;
- gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale esclusa quella professionale dei sanitari e degli addetti al servizio. In tal caso è compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;
- gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani.

Per le attività di carattere collaterale affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, **le** garanzie saranno operanti per la sola committenza.

Le attività indicate ai commi precedenti possono essere svolte anche presso le diverse sedi della Contraente (ancorché non indicate puntualmente in polizza), purché nei limiti di quanto indicato dall'Art. C.4.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da **fatto colposo o** doloso di persone delle quali debba rispondere.

Premesso che ciò che non espressamente escluso dall'Art. C.4 o dal presente articolo è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano al seguente Articolo C.5 alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con la presente garanzia (operanti nei limiti tutti di quanto previsto dalle presenti condizioni di polizza).

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- gli addetti, i subappaltatori e i loro dipendenti, e tutti coloro che, pur non essendo addetti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio delle attività assicurate, compresi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.);
- 4) le società o Enti che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Le persone di cui al punto 3) sono invece considerate terze per gli infortuni subiti non in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio delle attività assicurate, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen.

Salvo quanto espressamente disciplinato e derogato dagli Artt. C.2 e C.5, sono esclusi i danni:

Esclusioni 1) da furto;

Art. C.4

- 2) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 3) da inquinamento e contaminazione in genere;
- da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di struttamento;
- 5) da detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività assicurate;
- 6) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà e uso di natanti, aeromobili (anche se definiti come APR o SAPR dai regolamenti ENAC), apparecchi per il volo da diporto e sportivo, aeromodelli a uso non hobbistico;
- 7) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- 8) alle opere in costruzione e alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori, relativamente a veicoli e natanti tale esclusione è operante esclusivamente ai danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate);
- 9) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 10) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, intendendosi per tali le ubicazioni del rischio diverse da quelle assicurate;
- 12) a condutture e impianti sotterranei in genere, nonché a cose ad essi conseguenti;
- 13) a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- 14) da proprietà di fabbricati, e terreni (comprese le relative pertinenze quali alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), nonché da lavori di straordinaria manutenzione, compresi i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazoni;
- 15) da umidità, stillicidio, e in genere da insalubrità dei fabbricati;
- 16) da esercizio di magazzini, uffici, depositi e fabbricati in genere, non ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano ovvero non connessi con l'esercizio delle attività assicurate:
- 17) dalla proprietà di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, non ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; sono in ogni caso esclusi i danni alle cose su cui sono installati;
- 18) da attività che richiedano controllo medico/sanitario e di carattere sanitario in genere, fatto salvo per i servizi sanitari aziendali interni, quali ambulatorio, infermeria e pronto soccorso. In tal caso è compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale infermieristico addetto al servizio purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale attività;
- 19) a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 20) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- 21) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate; da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- 22) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 23) da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;
- 24) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 25) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- 26) da tabacco o da fumo passivo;
- 27) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;



- 28) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 29) da violazioni di brevetti o marchi;
- 30) da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- 31) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;
- 32) commessi da subappaltatori e loro addetti;
- 33) derivanti dall'esercizio di attività professionali relativamente alle seguenti attività:
 - Agenzie Intermediazione Rappresentanza;
 - Centro analisi mediche:
 - Centro elaborazione dati:
 - Scuole guida e pratiche auto;
 - Studio Medico Veterinario Fisioterapia Ambulatorio e poliambulatorio;
 - Studio professionale non medico/sanitario.

Per tali attività non è operante la garanzia R.C.T. né le sue estensioni di cui agli Artt. da C.2, C.5 ed C.6, si intende pertanto operante esclusivamente la responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali.

34) derivanti da incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione del Lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. C.5
Rischi specifici
assicurati – sempre
operanti per la RCT

L'assicurazione di cui all'Art. C.2 comprende la responsabilità civile derivante in capo all'assicurato per i seguenti rischi specifici:

1. Responsabilità di committenza

La garanzia comprende la responsabilità civile incombente all'assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per danni cagionati a terzi dagli addetti, **purché muniti di regolare patente di abilitazione**, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
 - vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga dell'Art.
 C.7, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
 - è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno;
 - non è operante per le attività di carrozzerie, riparazione e officina auto, moto e natanti, elettrauto e gommisti, cantieri navali;
- per danni a terzi cagionati in occasione di lavori di posa di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, nonché per la loro proprietà, manutenzione e conduzione, purché ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati;
- per danni a terzi cagionati in occasione di lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature, dell'esercizio della mensa aziendale, della distribuzione di cibi e bevande, del servizio di vigilanza anche armata e del servizio di pronto soccorso, presso l'Assicurato.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di TUA nei confronti dei responsabili.

2. Rischio smercio

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, dalle cose somministrate o vendute direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti al dettaglio nello stesso esercizio dell'Assicurato, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario di prodotto.

Sono inoltre esclusi:

- i danneggiamenti delle cose stesse;
- le spese per le relative riparazioni e sostituzioni;
- nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- i danni relativi alla distribuzione di carburanti.

La presente estensione di garanzia:

- è valida purché il titolare e gli addetti siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale attività:
- è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza

della polizza, purché tali danni siano causati da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità dell'assicurazione:

- non è operante per le attività di cui ai codici: NC07, NC10, da OF01 ad OF08 (compresi), VA09.

3. Responsabilità personale addetti

La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti, per danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, *ferma l'esclusione di cui all'Art. C.4 punto 34*).

Ai soli effetti di questa garanzia, gli assicurati sono considerati terzi tra loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 cod. pen.

4. Responsabilità danni da incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio, di cose di proprietà dell'Assicurato (escluso i fabbricati) o da lui detenute, presenti nelle ubicazioni sedi dell'attività assicurata; sono comunque esclusi i danni a fabbricati tenuti in locazione dall'assicurato.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo (risarcimento) indicato all'Art. L.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ed è prestato per l'eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia "Ricorso terzi" nella sezione "Danni ai Beni" della presente polizza.

5. Responsabilità civile conduzione locali

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a persone o a cose involontariamente cagionati a terzi, derivanti dalla conduzione dei locali (uffici, magazzini, negozi, gazebi e dehors, alberghi e simili) e relative pertinenze, ovunque ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, utilizzati dall'Assicurato quali sedi (anche secondarie) dell'attività assicurata; sono comunque esclusi i danni ai fabbricati che l'Assicurato utilizzi o detenga a qualsiasi titolo.

6. Rischi presso altre ubicazioni

La garanzia comprende la responsabilità civile incombente all'Assicurato per i danni derivanti:

- dalla partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o montaggio degli stand;
- da esercizio di magazzini, uffici e depositi ovunque ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, purché inerente all'attività dichiarata in polizza.

7. Danni a cose per operazioni di movimentazione all'interno del recinto aziendale

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a terzi:

- 1) dalla proprietà, uso e circolazione di carrelli elevatori nell'ambito di aree private dell'azienda o laboratorio;
- 2 ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico in sosta nel recinto aziendale, esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui mezzi stessi;
- 3 alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate, sempre che i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate.

La garanzia è valida per le suddette operazioni effettuate nell'ambito del recinto aziendale assicurato **esclusi** in ogni caso i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 209/2005 e quelli di cui al punto 6) dell'Art. C.4 - Esclusioni, nonché quelli da incendio. La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Ai soli fini della presente garanzia sono considerati terzi gli addetti.

8. Danni per lavori presso terzi

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori del recinto aziendale, tra i quali installazione, montaggio, smontaggio, rimozione, manutenzione e riparazione, carico e scarico, assistenza, verifica e rifornimento delle cose prodotte o commercializzate.

Sono compresi anche i danni:

- a) ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- b) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui mezzi stessi;
- c) alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate, sempre che i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;



- d) derivanti dalla consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali presso terzi, comprese le operazioni di carico e scarico, anche se tali attività sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici, ed escluso ogni danno alle cose consegnate, prelevate o rifornite (salvo quanto già previsto alla lettera c):
- e) derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute;
- f) dell'attività di commercio svolta in forma "ambulante".

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Sono comunque esclusi i danni da:

- lavori edili non inerenti all'attività assicurata;
- subiti da cose che per volume o peso possono essere rimosse agevolmente, senza particolare difficoltà;
- installazione, manutenzione e riparazione di funivie, seggiovie e impianti simili di risalita;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- alle opere in costruzione e alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto indicato alle lettere c) ed e) sopra riportate;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.

9. Responsabilità Solidale

Le garanzie della presente sezione sono operanti anche in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, a norma dell'art. 2055 cod. civ., pertanto TUA risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

10. Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. C.4 punto 28), la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive disposizioni normative e regolamentari in materia di Tutela della Privacy, per perdite patrimoniali cagionate involontariamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (intendendosi per errato trattamento esclusivamente l'errata comunicazione e diffusione).

Sono comunque esclusi i danni non materiali e/o perdite patrimoniali derivanti da:

- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
- ogni interruzione di attività conseguente ai precedenti a-linea, salvo che detti danni siano conseguenza diretta di un danno materiale diretto coperto dalle sezioni "Danni ai beni" o "Furto" e non escluso.

A parziale deroga dell'Art. C.3, sono considerati terzi, ai fini della presente estensione, anche gli addetti dell'Assicurato.

La presente estensione di garanzia:

- non è operante per le attività di cui ai codici: NC07, NC10, da OF01 ad OF08 (compresi), VA09;
- è prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo (risarcimento) indicato all'Art. L.1 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

11. Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INALL e/o dall'INPS.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopraindicati, non rientrano nella presente assicurazione.

12. R.C. ALBEGATORE

L'assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate, con il limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente e con l'intesa che, in caso di più clienti danneggiati il risarcimento complessivo non potrà superare l'importo di euro 60.000,00. Relativamente a valori preziosi portati e non consegnati in custodia all'albergatore, la garanzia è prestata sino a un importo massimo pari al 50% del limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun cliente. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

La garanzia non vale per:

- denaro;
- veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
- per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell'albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in



custodia senza giustificato motivo;

• per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

Tale estensione di garanzia viene prestata con applicazione dello scoperto riportato all'Art. L.1 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Garanzie facoltative

Art. C.6
Garanzie
facoltative

Le seguenti estensioni sono operanti, per le relative attività assicurate, solo se riportate le rispettive lettere in polizza alla voce "Garanzie facoltative". Qualora un'estensione sia riportata solo per una delle attività indicate in polizza, varrà esclusivamente per quella attività e non per le altre.

A - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto indicato all'art. C.4 punto 3, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso, accidentale e non prevedibile, con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

B - Danni da interruzione attività

A parziale deroga di quanto indicato all'art. C.4 punto 2, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura, con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

C - Danni a veicoli, natanti e cose in consegna

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni a terzi, **con il limite di risarcimento e previa** applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:

- alle cose in consegna e custodia o da lui a qualsiasi titolo detenute, a eccezione dei fabbricati e dei danni:
- alle cose necessarie o strumentali all'esecuzione dei lavori ovvero in lavorazione;
- da furto, smarrimento, incendio o spargimento d'acqua;
- a veicoli e natanti e cose trovantesi sui veicoli stessi:
- a cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate;
- a preziosi, gioielli e valori;
- derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui veicoli stessi;

ai veicoli e natanti in consegna e custodia o da lui a qualsiasi titolo detenuti, a esclusione dei danni:

- ai veicoli e natanti in lavorazione, salvo che per i danni da caduta dal ponte di sollevamento;
- da furto o smarrimento; da incendio, esplosione, implosione, scoppio o spargimento d'acqua;
- derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui veicoli stessi
- a veicoli e natanti sottoposti ad operazioni di carico e scarico, trasportati o rimorchiati.

Per le responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 cod. civ. la garanzia opera, per danni da Furto, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti e consegnate all'Assicurato per la custodia delle stesse, con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Agli effetti dell'applicazione del massimale sopraindicato i componenti di un unico nucleo familiare sono considerati come un unico cliente.

La garanzia non opera per denaro, titoli di credito, carte valori, preziosi e per veicoli a motore e natanti in genere e per quanto in essi contenuto.

Sono comunque esclusi i danni subiti:

- da cose non consegnate e da quelle indossate dai clienti;
- da cose sulle quali si eseguono i lavori;
- da preziosi, gioielli e valori.

Sono infine compresi i danni a cose di proprietà di società erogatrici di luce, gas, acqua e telefono **entro il** limite di 200 euro per sinistro.

Per tali beni l'assicurazione è prestata senza applicazione di franchigia di cui all'Art. 14 – Franchigia frontale. Ai soli fini della presente garanzia sono considerati terzi gli addetti.

Relativamente ai danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia, sono compresi quelli conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario con esclusione dei capi in pelle e pellicce, con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di



indennizzo, franchigie e scoperti.

D - Speciale veicoli

a) Danni postumi con riferimento alla Legge 122/92 - Per assicurati nella qualità di riparatori di veicoli o gommisti di cui alla legge n. 122 del 5/2/1992, la garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, anche dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- subiti dall'Assicurato, dai suoi prestatori di lavoro e comunque dalle persone non considerate terze nella presente sezione di polizza;
- i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione, riparazione o manutenzione;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento:
- da mancato uso o indisponibilità del veicolo, interruzioni o sospensioni di attività;
- da incendio e da furto.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Limitatamente ai danni a cose, l'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

b) Veicoli sotto lavaggio

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli sottoposti a lavaggio, con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

c) Veicoli in rifornimento

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in rifornimento, riconducibili esclusivamente all'errata erogazione del carburante e/o cambio olio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

E - Carro attrezzi e soccorso stradale

L'assicurazione è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli in stato di avaria.

La garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.

L'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

F - Danni subiti dai veicoli in prova e collaudo

A parziale deroga del punto 6) dell'Art. C.4 – Esclusioni della presente Sezione, l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.

L'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

G - Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, manutenute o riparate dopo l'ultimazione dei lavori.

Si intendono comunque escluse le attività:

- di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti;
- edili in genere;
- previste dal D.M. 37/2008 e dalla legge n. 122/92.

L'assicurazione non comprende i danni:

- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili, funivie, seggiovie e impianti simili di risalita;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse:
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;



- da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento:
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento:
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, anche se nel frattempo la polizza è scaduta.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

H - Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, manutenute o riparate dopo l'ultimazione dei lavori.

Sono altresì comprese le attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del citato decreto, per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio, al terziario o ad altri usi.

Si intendono comunque escluse le attività:

- di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti;
- edili in genere;
- previste dalla legge n. 122/92.

L'assicurazione non comprende i danni:

- da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili; funivie, seggiovie e impianti simili di risalita;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento:
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall'intervento:
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed entro i 12 mesi seguenti la data di scadenza della polizza.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

I – Retroattività delle garanzie G e H "Postuma"

A parziale integrazione delle garanzie facoltative "G" e "H", l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché l'installazione, la manutentore o riparazione siano avvenuti non oltre 2 anni prima dell'inizio della presente assicurazione o di eventuali altre polizze stipulate con la medesima Società.

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

L - Subappalto

Tariffazione in base agli ADDETTI e ai POSTI LETTO

La garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di soggetto che cede lavori o servizi in subappalto, per danni cagionati a terzi da subappaltatori, dai loro addetti, e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.). La cessione è consentita in misura non superiore al 50% del fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 50% e quella effettivamente realizzata.

Tariffazione in base al FATTURATO e agli INTROITI

La garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di soggetto che cede lavori o

servizi in subappalto, per fatti commessi da subappaltatori e loro addetti.

M - Lavori edili

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose:

- alle condutture e agli impianti sotterranei;
- dovuti a franamento o cedimento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. E' altresì escluso l'assestamento del terreno a seguito di reinterro;
- da assestamento del terreno, a seguito di scavo e reinterro effettuato dall'assicurato, e avvenuti non
 oltre 30 giorni successivi alla consegna delle opere. Entro tale periodo sono compresi gli eventuali
 danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno. Sono esclusi i danni a condutture e/o
 impianti sotterranei in genere, nonché alle opere stesse;
- da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato per l'esecuzione di lavori presso terzi.

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

N – Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione

In deroga all'Art. C.4 punto 20), l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da che le stesse siano state rese accessibili all'uso e aperte al pubblico. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano.

Sono comunque esclusi i danni all'opera stessa.

La garanzia non è operante per lavori edili di costruzione.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

O - Danni postumi a persona

L'assicurazione, ferma l'esclusione prevista dall'Art. C.6 punto 18), comprende i danni corporali derivati direttamente da:

- applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico;
- applicazione di articoli ortopedici, occhiali e lenti a contatto.

La garanzia è valida in quanto l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione e il danno si sia manifestato entro 50 giorni dalla data di applicazione o di trattamento e, comunque, non oltre la data di scadenza di polizza. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, della persona che effettua l'applicazione o il trattamento, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

P - Rischio smercio con prodotti galenici (vendibile solo per codice NC08)

Quanto indicato all'Art. C.5 voce "Rischio smercio" deve intendersi sostituito da quanto segue:

La garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, dalle cose somministrate o vendute direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Resta comunque inteso che tale copertura non è valida qualora i danni fossero causati da sostanze non indicate nella ricetta originale del prodotto.

Sono inoltre esclusi:

- i danneggiamenti delle cose stesse;
- le spese per le relative riparazioni e sostituzioni;
- i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La presente estensione di garanzia:

- è valida purchè il titolare e gli addetti siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale attività:
- è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, purché tali danni siano causati da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità dell'assicurazione:
- è prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo (risarcimento) indicato all'Art. L.1 Limiti di



indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. C.7 Validità territoriale L'assicurazione R.C.T vale per i sinistri che avvengano in tutto il mondo, con le seguenti precisazioni:

- in USA, Canada e Messico, esclusivamente per le sole attività di viaggi per trattative d'affari o per la frequenza a fiere, mostre, esposizioni, convegni e corsi di formazione, con una franchigia minima di 1.000 euro, salvo quanto diversamente disposto se superiore;
- nei paesi diversi da quelli dell'Unione Europea, Andorra, Stato Città del Vaticano, Croazia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, con una franchigia minima di 500 euro, salvo quanto diversamente disposto se superiore.

Responsabilità civile addetti (R.C.O.)

Cosa è garantito

Premessa

I seguenti Articoli:

- C.8 R.C.O. Soggetti iscritti all'INAIL,
- C.9 R.C.O. Altri soggetti,
- C.10 Esclusioni,
- C.11 Validità territoriale.

sono resi operanti nel caso in cui sia espressamente richiamata in polizza la garanzia "Responsabilità civile addetti".

Art. C.8

R.C.O - Soggetti
iscritti all'INAIL

TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e del 75% dello stesso per ogni infortunato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi delle predette norme, per fatti inerenti le attività assicurate;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non inferiore al 6%.

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

I soci, gli amministratori e i familiari coadiuvanti sono compresi in garanzia limitatamente alla rivalsa INAIL

Resta convenuto che l'assicurazione R.C.O. non è efficace se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Art. C.9 R.C.O - Altri soggetti TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per gli infortuni, subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale, nel rispetto della legge, alle attività assicurate, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 cod. pen., da:

- a) addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000;
- b) titolari di imprese, o loro dipendenti, alle quali l'Assicurato ceda lavori o servizi in subappalto.

Qualora la tariffazione sia in base al numero di addetti, la cessione è consentita in misura non superiore al 25% del fatturato complessivo, realizzato nell'anno precedente rispetto alla data di avvenimento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 25% e quella effettivamente realizzata. Le persone di cui al presente comma sono



assicurate solo se è sottoscritta la garanzia facoltativa M - "Subappalto" dell'Art. C.6;

- c) agenti, rappresentanti, liberi professionisti in genere, e loro collaboratori, purché non qualificabili come lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, che frequentino l'azienda per ragioni connesse con il loro incarico;
- persone, non addetti dell'Assicurato, nonché ditte terze o loro addetti, alle quali l'Assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione di lavori complementari delle attività assicurate quali: servizio di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo;
- e) corsisti, stagisti, borsisti;
- titolari di imprese, o loro dipendenti, quali aziende di trasporto, fornitori o clienti che, in via occasionale, partecipino ai lavori di carico e scarico oppure complementari delle attività assicurate;
- lavoratori occasionali in conseguenza della loro partecipazione alle attività assicurate. a)

Art. C.10 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) da malattie professionali, salvo quanto previsto dall'Art. C.13 (qualora acquistata la relativa garanzia);
- da detenzione o impiego di esplosivi; 2)
- da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
- 4) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 5) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- 6) da tabacco o da fumo passivo;
- 7) da mobbing (molestie psicologiche o morali sul lavoro) e da bossing (azioni compiute dalla direzione o dall'amministrazione del personale volta alla riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure alla semplice eliminazione di una persona indesiderata);
- che sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali.

Art. C.11

L'assicurazione R.C.O vale per i sinistri che avvengano in tutto il mondo.

Validità territoriale

Garanzie facoltative

Art. C.12 Franchigia fissa Responsabilità civile addetti

Art. C.13 R.C.O. Malattie professionali

A parziale deroga dell'Art. C.8 si conviene che la franchigia del 6% prevista alla lettera b) si intende abrogata e sostituita da una franchigia fissa di 2.500 euro.

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "RCO Malattie Professionali", l'assicurazione R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o per le quali il medesimo ente abbia erogato un indennizzo,

escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici. Tale estensione è operante a condizione che le malattie siano insorte e si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e fino al termine di cui al successivo punto 3).

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchiaia.

Ad integrazione di quanto indicato nella Premessa della Sezione "Responsabilità civile", il Massimale assicurato per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione di TUA:

- per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

L'assicurazione non vale:

- 1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

per le malattie professionali che si manifestano e siano denunciate non oltre 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- 4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;
- per gli Addetti non assunti a tempo indeterminato.

TUA ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri relativamente alle garanzie presenti nella sezione "Responsabilità Civile", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a TUA l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La garanzia si intende operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazioni rese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Responsabilità civile proprietà del fabbricato

Cosa è garantito

Art. C.14 Oggetto della garanzia Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "Responsabilità Civile proprietà del fabbricato", TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato assicurato, anche se locato a terzi, e terreni (compresi alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), racchiusi nel recinto aziendale assicurato, e adibiti all'esercizio di attività artigianale o commerciale, assicurata o non.

Qualora il fabbricato di proprietà faccia parte di un condominio, di cui ne costituisce porzione, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In caso di esistenza di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per l'eccedenza del danno non coperto dall'altra polizza.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità per danni a terzi derivanti:

- a) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- b) all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato.
 - In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e dall'evento siano derivati danni a terzi per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite nell'art. 583 cod. pen. Sono in ogni caso esclusi i lavori relativi a cantieri con obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, così come previsto dal citato decreto legislativo;
- c) da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato;
- d) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
- e) da contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, al servizio del fabbricato assicurato.

La garanzia opera con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Cosa è escluso

Art C.15

Non sono considerati terzi:

Persone non considerate terzi ed esclusioni

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,



l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);

3) le società o Enti che, rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. C.4 in quanto compatibili con la presente garanzia.

R.C.P. - Responsabilità Civile Prodotti

Cosa è garantito

Art. C.16
Oggetto della
agranzia

Qualora indicato "SI" in polizza alla voce "Responsabilità Civile Prodotti", TUA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro messa in circolazione, per morte, lesioni personali o per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso stesso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. C.17 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.P.:

-) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
- 3) le società o Enti che, rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Art. C.18 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- violazione di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- 3) violazioni di brevetti o marchi;
- 4) oggetti promozionali o gadgets venduti od omaggiati unitamente ai prodotti assicurati;
- 5) prodotti in sperimentazione e comunque non ancora messi in commercializzazione;
- atti di terrorismo e/o di sabotaggio;
- i danni diversi da quelli da difetti di prodotto, quali installazione, montaggio, revisione, riparazione o da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- 8) inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le cose sono destinate;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- inquinamento e contaminazione in genere;
- interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- detenzione o impiego di esplosivi;
- 13) prodotti derivati da amianto e/o contenenti amianto;
- 14) prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- 15) armi da fuoco o da esplosivi;
- 16) apparecchiature o impianti generatori di campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 17) tabacco (compreso il fumo passivo) e prodotti a base di tabacco;
- 18) encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); immunodeficenza acquisita e patologie correlate;
- 19) utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;

nonché per:

- 20) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- 21) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- 22) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da TUA;



- 23) i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages);
- 24) i risarcimenti per danni ad immobili e manufatti edili in genere, costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;
- 25) per l'esportazione diretta in U.S.A. e Canada non si considerano coperti dalla presente sezione:
 - prodotti chimici e farmaceutici, armi, esplosivi, cosmetici, combustibili;
 - apparecchi e/o strumenti medicali e/o biomedicali;
 - veicoli a motore di qualunque tipo, nonché parti di essi: telaio, sistema di guida, freni e pneumatici;
 - caschi

Art. C.19 Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso di TUA:

- per sinistro;
- per sinistro "in serie";
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.

con il limite di risarcimento e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. L1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, per i seguenti danni:

- a) da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- b) provocati ad altri prodotti, o loro parti, di cui il prodotto assicurato sia contenitore o componente o, comunque, prodotti, o loro parti, fabbricati con l'utilizzo del prodotto assicurato. Il sottolimite indicato opera ferma comunque l'esclusione di cui all'Art. C.18 punto 24);
- c) causati in U.S.A., Canada e Messico.

Rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun danno, lo scoperto indicato in polizza, con i minimi e i massimi eventualmente in essa indicati, relativo al territorio nel quale il danno si è verificato.

Qualora non sia indicato alcuno scoperto percentuale, l'importo dello scoperto minimo sarà da considerarsi quale franchigia.

Art. C.20 Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre un anno successivo dalla cessazione dell'assicurazione, purché per danni cagionati da prodotti, consegnati nel periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre i tre anni antecedenti la data di effetto della stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

La garanzia è operante ai sensi degli Artt. 1892, 1893 cod. civ. sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Nel caso in cui i sinistri siano relativi a danni verificatisi anteriormente alla data di effetto dell'assicurazione e rientrino nelle garanzie prestate da altri assicuratori, la presente assicurazione opererà esclusivamente per l'eccedenza di quanto non indennizzato con tali altre assicurazioni e, in ogni caso, alle condizioni previste dalla presente.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un'altra, stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati, allora per data di effetto si intende:

- il giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le somme e le prestazioni risultanti sia nella polizza sostituita che nella presente;
- il giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle diverse somme o diverse prestazioni da questa previste.

Art. C.21 Estensione territoriale La garanzia opera per i soli territori sotto indicati per i quali in polizza sia riportato il relativo fatturato dei prodotti consegnati nel:

- Mondo intero esclusi U.S.A., Canada e Messico
 - L'assicurazione è valida per i prodotti, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese, **esclusi U.S.A., Canada e Messico**, e per i danni ovunque verificatisi.
- Mondo intero compresi U.S.A., Canada e Messico

L'assicurazione è valida per i prodotti, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese e per i danni ovunque verificatisi.

Relativamente ai prodotti consegnati in U.S.A., Canada e Messico, in deroga dell'Art. C.18 comma 1), l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e non oltre due anni dalla cessazione dell'assicurazione, purché per prodotti consegnati nel solo periodo di efficacia dell'assicurazione.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



CYBER RISK

L'ASSICURAZIONE VIENE PRESTATA NELLA FORMA "CLAIMS MADE AND REPORTED" E OPERA ESCLUSIVAMENTE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PERVENUTE PER LA PRIMA VOLTA ALL'ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA O IL PERIODO DI OSSERVAZIONE (SE APPLICABILE) E DENUNCIATE AGLI ASSICURATORI NEL CORSO DEL PERIODO DI POLIZZA. EVENTUALI SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE POLIZZA RIDUCONO, FINO AD ANNULLARE, IL MASSIMALE E SONO SOGGETTE A FRANCHIGIA.

Art. E.1
Oggetto
dell'assicurazione

La Società conviene con il Contraente, sulla base di quanto dichiarato e nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente polizza, di prestare le seguenti garanzie:

A. Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy

La Società si obbliga a indennizzare/risarcire ogni Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento da parte di Terzi, eccedenti la franchigia, che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, ivi incluse le spese conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Polizza e denunciate per iscritto alla Società nel corso del Periodo di Polizza per:

- furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche
 oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di
 un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile,
 purché tale furto, perdita, o divulgazione non autorizzata avvenga per la prima volta successivamente
 alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità;
- 2. uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della sicurezza informatica, purché tale atto o evento avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità:
 - (a) alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di un patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici;
 - (b) impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice maligno (malicious code) da Sistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi;
 - (c) partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato a un Denial of service attack nei confronti di un Sistema Informatico di terzi:
- 3. mancanza colposa da parte dell'Assicurato di comunicazione tempestiva di un evento descritto nei summenzionati punti E.1 o E.2. in violazione di una Legge sulla notifica della violazione (Breach Notification Law); purché l'evento che dà origine all'obbligo dell'Assicurato ai sensi della Legge sulla notifica della violazione della Privacy avvenga per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del Periodo di polizza;
- 4. inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente:
 - (a) proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche;
 - (b) richiede all'Assicurato, previa richiesta dell'interessato, di garantire l'accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di loro incompletezza o imprecisione;
 - (c) ordina l'adozione di procedure e sistemi atti a evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche;
 - purché gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale avvengano per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza;
- 5. inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto a impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità al 15 U.S.C. §1681m della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente, o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità al 15 U.S.C. §1681W della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; purché gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento avvengano per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità o successivamente a essa e prima della scadenza del periodo di polizza.

B. Spese e Costi per Privacy Notification

La Società si obbliga a indennizzare/risarcire il Contraente/Assicurato per spese e costi per Privacy Notification, eccedenti la franchigia e sostenute dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società, derivanti dall'obbligo dell'Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto ai punti A.1 e/o A.2 che avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza, purché l'evento o il ragionevole sospetto di un evento sia rilevato per la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciato alla Società durante il medesimo periodo.

Con il termine Spese e Costi per Privacy Notification si intendono i seguenti ragionevoli e necessari costi sostenuti dall' Assicurato per i fornitori di servizi nominati dalla Società entro un (1) anno dalla comunicazione alla Società dell'evento o dal ragionevole sospetto dell'evento:

- 1. per
- (a) nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l'esistenza e la causa di un'eventuale violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all'Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e che determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
- (b) le spese legali sostenute per la nomina di un legale che individui le azioni che l'Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche; a condizione che durante il complessivo Periodo di Polizza l'ammontare di cui ai precedenti punti (a) e (b) di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l'importo indicato nel "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" alla voce Spese per Privacy Notification.
- 2. per provvedere alla notifica:
- (a) ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile;
- (b) a discrezione della Società, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale le loro informazioni identificative personali non pubbliche sono state soggette a furto, perdita o divulgazione non autorizzata in maniera tale da compromettere la sicurezza o la privacy di tali soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura:
- per le spese di consulenza per pubbliche relazioni allo scopo di rimuovere o mitigare il danno reputazionale arrecato all'Assicurato.

Le Spese e Costi per Privacy Notification saranno indennizzate/risarcite per la parte eccedente la franchigia applicabile e non comprenderanno i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

C. Difesa in Giudizio

La Società si obbliga a indennizzare/risarcire l'Assicurato in relazione a le Spese correlate alle richieste di risarcimento, eccedenti la franchigia, sostenute dall'Assicurato con il preventivo consenso scritto della Società, in conseguenza di un procedimento che coinvolga l'Assicurato, instaurato per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciato per iscritto alla Società nel corso del periodo di polizza derivante dalla violazione della Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti ai punti A.1, A.2 o A.3 del presente articolo, che avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza.

D. Responsabilità per l'Attività Multimediale e Pubblicitaria

La Società si obbliga a indennizzare/risarcire l'Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento, eccedenti la franchigia, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto conseguente a una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciata alla Società nel corso del periodo di polizza, per uno o più dei seguenti atti, purché tali atti siano colposi e siano stati commessi per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e durante la prestazione di attività pubblicitaria da parte dell'Assicurato:

- diffamazione, calunnia scritta, calunnia orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o
 fatto illecito, inflizione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o
 danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
- violazione dei diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
- 3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, della persona, della voce o dell'immagine;
- 4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;

- 5. violazione del copyriaht:
- 6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o seani distintivi di servizio:
- improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici.

E. Mancata Protezione dei Dati

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, eccedenti la Franchigia, e sostenute dall'Assicurato in conseguenza di:

- 1. alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento al Database Informatico;
- impossibilità di accesso al Database Informatico;

occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica, a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

F. Copertura dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per le Perdite da Interruzione di Attività, eccedenti la Franchigia, sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino o il Periodo Esteso di Interruzione (se applicabile) come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici che avvenga per la prima volta durante il Periodo di Polizza e sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica; a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

La copertura prevista dalla presente assicurazione non si applica a richieste di risarcimento o perdite:

- A. derivanti o risultanti da danni alle persone o danni alle cose o agli animali;
- B. derivanti o risultanti da rapporti di lavoro dipendente, policies, prassi, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un exdipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto; posto che, tuttavia, tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un exdipendente dell'Assicurato, o al pagamento di costi per privacy notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato;
- C. derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del Contraente o di una sua Società controllata:
- D. derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
- 1. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
- 2. in relazione alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto D.4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
- 3. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- E. derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori, incluse, a mero titolo esemplificativo e senza limitazione, la violazione o l'inosservanza degli Articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge N. 287/1990, Articoli 2598- 2601 del Codice Civile Italiano, Articolo 9, Legge N. 192/1998, Articoli 18- 27-quater del Codice del Consumo Italiano, D. Lgs. N. 145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni:
- F. derivanti o risultanti da effettive o presunte pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica alle:
- richieste di risarcimento previste dalle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.1, A.2 A.3 e.C.
- richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non

autorizzata:

G. derivanti o risultanti da:

- 1. reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.5) o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà' alla reale o presunta raccolta acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell' assicurato;
- distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per conto di quest'ultimo;
- H. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:
- se l'Assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
- in relazione al quale l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;
- I. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- J. derivanti o risultanti da:
- violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione alcuna, le associazioni di tipo mafioso (Articolo 416-bis C.P.), associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea di tabacchi (D. P. R. N. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Articolo 74 del D.P.R. N. 309/1990), associazione per delinquere (Articolo 416 C.P.) e qualsivoglia ulteriore reato come la corruzione (Articolo 318 C.P. e ss.), la malversazione a danno dello Stato (Articolo 316-bis C.P.), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Articoli 377-bis e 378 C.P.), rapina (Articolo 628 C.P.), l'estorsione (Articolo 629 C.P.), la truffa (Articolo 640 C.P. e ss.), il riciclaggio (Articolo 648-bis C.P.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 648-ter C.P.), le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo N. 286/1998), violazioni del copyright (Articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge N. 633/1941) così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi;
- violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo N. 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
- 3. ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori ecc, inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni violazione o inadempimento dell'Articolo 36 della Costituzione Italiana, del Decreto Legislativo N. 66 dell'8 Aprile 2003; della Legge N. 977 del 17 Ottobre 1967 e sue successive modificazioni ed integrazioni; della Legge N. 300 del 20 Maggio 1970; della Legge N. 604 del 15 Luglio 1966; della Legge N. 223 del 23 Luglio 1991; del Decreto Legislativo N. 81 del 9 Aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni ovvero la violazione dei Contratti Collettivi applicabili così come delle altre legge o normativa simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;

- ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.
 - Resta peraltro inteso che le esclusioni di cui sopra (punti 1., 2., 3. e .4.) non si applicano alle richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti E.1, A.2 e A.3, o al pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;
- K. derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
- L. derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
- M. derivante o risultante da:
- violazione effettiva o presunta di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
- violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
- utilizzo o appropriazione indebita effettiva o presunta di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
- 4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società' siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato;
- 5. ai sensi della garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo;
- N. siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto C. o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione;
- O. derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione; posto che tale esclusione non si applica alle richiesta di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui . E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;
- P. derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici percento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici percento (15%) del Contraente;
- Q. derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:
- perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
- 2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi, da parte o per conto dell'Assicurato, che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento tra conti;
- 3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo

totale stabilito o previsto;

- R. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto A.(1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
- trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell' Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
- pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
- 3. pubblicità da o per conto dell'Assicurato;

restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;

- S. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto D. ogni richiesta di risarcimento o perdita:
- derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
- derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
- presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti:
- 4. derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
- derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
- 6. in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner:
- T. derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- U. sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti:
- 1. amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
- 2. formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
- esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o
 elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la
 condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o

l'utilizzo di un bene:

- 4. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
- V. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti E. ed F., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
- W. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti E. ed F., derivanti o risultanti da:
- qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle
 telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita
 altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di
 sicurezza informatica, denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia
 stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle
 telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
- incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
- qualsiasi guasto satellitare;
- X. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti E. ed F., derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- Y. derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, e uso di sostanze radioattive.

Art. E,3 Massimale Il massimale indicato sul simplo di polizza è il massimale totale aggregato assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della presente polizza.

Nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie indicato nel simplo di polizza, sono indicati i sottomassimali per sinistro e anno indennizzabili rispettivamente per:

- A. le Spese e Costi per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy;
- B. le Spese e Costi per Privacy Notification;
- C. i Danni e le Spese correlate alla Richiesta di Risarcimento;
- D. le Spese e Costi per Attività Multimediale e Pubblicitaria;
- E. le Perdite per la Protezione dei Dati;
- F. le Perdite da Interruzione di Attività.

I sottomassimali di cui sopra, e i relativi eventuali sottolimiti costituiscono parte integrante del massimale aggregato di polizza e non andranno pertanto a sommarsi allo stesso.

Né l'inclusione di più di un assicurato ai sensi della presente polizza, né la presentazione di richieste di risarcimento da parte di più di una persona fisica o giuridica aumenterà il massimale aggregato.

La Società non è tenuta a coprire le perdite né ad assumere o continuare le attività di difesa in azioni o procedimenti, successivamente all'esaurimento per la copertura delle perdite del massimale aggregato o ogni altro massimale applicabile indicato nel simplo di polizza (incluso, ove applicabile, successivamente al deposito cauzionale di una somma equivalente al Massimale Aggregato o di una somma pari a di ogni altro massimale applicabile presso il tribunale competente).

A seguito del pagamento, la Società avrà diritto ad astenersi dall'ulteriore attività di difesa relativa ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza lasciando il la gestione della difesa all'Assicurato.

L'importo della Franchigia indicato nel simplo di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente a ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento. La franchigia sarà corrisposta contestualmente al pagamento da parte del Contraente dei danni o delle spese correlate alle richieste di risarcimento. Il pagamento della franchigia costituisce una condizione sospensiva del pagamento da parte della Società di ogni importo di cui alla presente polizza, e la Società sarà obbligata al pagamento degli importi eccedenti rispetto alla franchigia, nei limiti del massimale aggregato o di ogni altro massimale applicabile. Il Contraente effettuerà i pagamenti nei limiti della franchigia alle altre parti indicate dalla Società.

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art.E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto E. ed F. la franchigia indicata

Art. E.4 Franchigia



nel simplo di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente ad ogni violazione della sicurezza o perdita da interruzione dell'attività. La Franchigia può essere anche espressa in percentuale sul danno indennizzabile.

Art. E.5 Validità Territoriale La presente Assicurazione si applica alle richieste di risarcimento presentate e agli atti, errori o omissioni commessi, o perdite che si verifichino in qualsiasi zona del mondo.

Art. E.6 Difesa in ajudizi

Difesa in giudizio e transazioni sulle richieste di risarcimento

- **A.** La Società avrà il diritto, ove decidesse di farlo, di indennizzare, nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente polizza per:
- 1. ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni che siano risarcibili ai sensi della presente polizza, anche nel caso in cui una o più contestazioni rivolte all'Assicurato relative alla richiesta di risarcimento siano infondate, false o fraudolente;
- 2. ai sensi di quanto previsto al punto E.1 lettera C., ogni richiesta di risarcimento sotto forma di Procedimento.

L'avvocato difensore dovrà essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Società ma, in mancanza di tale accordo, prevarrà la decisione della Società.

- B. In relazione ad ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni che siano risarcibili nel rispetto dei termini della presente polizza, la Società si farà carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute con il suo previo consenso scritto. Il massimale aggregato disponibile per il risarcimento dei danni ovvero dei costi per Privacy Notification sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle spese correlate alle richieste di risarcimento. I danni, le spese e i costi correlati alle richieste di risarcimento saranno risarcibili se eccedenti la franchigia che resta a carico dell'Assicurato.
- C. Se l'Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi extragiudiziali proposti dalla Società e accettabili per il richiedente, e decide di contestare la richiesta di risarcimento, l'esposizione della Società per i danni e le spese correlate alle richieste di risarcimento non potrà eccedere:
- l'importo per cui la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta, al netto della franchigia residua, e sommato alle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto:
- 2. in aggiunta a quanto previsto al punto 1., il cinquanta percento (50%) di eventuali spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dopo la data di proposta all'Assicurato della transazione o dell'accordo extragiudiziale, sommato al cinquanta percento (50%) di ogni summenzionato danno al di sopra dell'importo per il quale la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta. Il restante cinquanta percento (50%) di tali spese correlate alle richieste di risarcimento e dei danni al di sopra dell'importo per il quale la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta, resta a totale carico dell'Assicurato;

in alternativa a quanto previsto ai punti 1. e 2. il massimale aggregato (o il diverso massimale applicabile), a seconda di quale sia il valore inferiore, e la Società avrà diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, il cui controllo passerà all'Assicurato.

Art. E.7 Comunicazioni delle richieste di risarcimento, perdite o circostanze che potrebbero comportare una richiesta di

risarcimenta

- A. Se nei confronti dell'Assicurato viene presentata una richiesta di risarcimento, l'Assicurato dovrà inviare, entro 7 giorni da detta richiesta, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata unitamente ad ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto. In nessun caso tale notifica alla Società potrà pervenire successivamente al termine del periodo di polizza, ovvero oltre il trentesimo (30) giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza in caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta (30) giorni del periodo di polizza.
- B. In relazione alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto B. per un obbligo legale di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione a causa di un evento (o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento) descritto nella garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 e A.2, tale evento o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento deve essere comunicato per iscritto alla Società non appena possibile, durante il periodo di polizza successivamente alla scoperta dell'evento da parte dell'Assicurato.
- C. Se durante il periodo di polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, dovrà essere fornita comunicazione scritta alla Società, a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata, contenente:
- i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento;
- lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;
- 3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza.

Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione



scritta presentata conformemente ai summenzionati requisiti sia stata trasmessa per la prima volta alla

- Una richiesta di risarcimento o un obbligo legale previsto dal precedente paragrafo A. o B. si considererà comunicato alla Società al ricevimento da parte di essa della comunicazione scritta inviata a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata avente ad oggetto la richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, o un atto, un errore, o un'omissione, dai quali si potrebbe ragionevolmente prevedere possa derivare una richiesta di risarcimento se fornita in conformità al precedentemente paragrafo C.
- E. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto E. l'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database così come previsto dalla presente polizza; a condizione che tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza siano scoperte e segnalate (in conformità all'art. E.10 "Prova e stima della perdita") alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza;
- F. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto F., l'Assicurato deve inoltrare alla Società appena ne abbia avuto conoscenza a mezzo fax o raccomandata, la comunicazione scritta dell'interruzione o sospensione dei sistemi Informatici, così come previsto dalla presente polizza. Tale comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci (10) giorni dopo la fine del periodo di polizza; tuttavia, tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate (in conformità all'art. E.10 "Prova e stima della perdita") alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza.

Art. E.8 Assistenza e collaborazione

- A. La Società ha la facoltà di effettuare i controlli che ritenga necessari, e l'Assicurato dovrà collaborare con la Società in tutti i predetti controlli. L'Assicurato sarà tenuto a dare esecuzione direttamente o per il tramite di terzi dallo stesso incaricati a tutti i documenti necessari e garantire tutta l'assistenza richiesta dalla Società. L'Assicurato si impegna a non effettuare alcuna azione che aumenti l'esposizione della Società ai sensi della presente polizza.
- B. Su richiesta della Società, l'Assicurato offrirà la propria collaborazione nelle transazioni, nella gestione dei procedimenti e nell'esercitare il diritto all'ottenimento di pagamenti o risarcimenti nei confronti di persone fisiche e giuridiche che possano essere responsabili nei suoi confronti in conseguenza di atti, errori o omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali l'Assicurazione viene accordata ai sensi della presente polizza; e l'Assicurato parteciperà alle udienze e ai procedimenti e si adopererà per garantire e fornire le prove e per assicurare la partecipazione dei testimoni.
- C. L'Assicurato non ammetterà responsabilità, non effettuerà pagamenti, né assumerà obblighi, non si farà carico di spese, non concluderà alcuna transazione, né pattuirà sentenze o lodi arbitrali o disporrà di richieste di risarcimento senza il consenso scritto della Società. L'adeguamento alla Legge sulla Notifica della Violazione non sarà considerato come un'ammissione di responsabilità agli effetti di quanto stabilito ai punti C. e D..
- D. Eventuali spese sostenute dall'Assicurato per l'assistenza e la collaborazione con la Società non rappresentano spese correlate alle richieste di risarcimento ai sensi della polizza.

Art. E.9 Surrogazione Se, ai sensi della presente polizza, è effettuato un pagamento e la Società gode dei diritti di surrogazione spettanti all'Assicurato nei confronti di un terzo, essa manterrà tali diritti. L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti e i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti. L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la franchigia. Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.

Art. E.10 Prova e stima della perdita

A. Prova della perdita

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. E.1 "Oggetto dell'assicurazione" punto E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l'Assicurato deve:

- 1. redigere e sottoporre alla Società una relazione scritta e dettagliata della perdita, entro novanta (90) giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato di una perdita da mancata protezione dei dati o alla perdita da Interruzione dell'attività sostenuta dall'Assicurato (se applicabile), ma in nessun caso oltre i sei (6) mesi successivi la fine del periodo di polizza (a meno che il periodo non sia stato esteso con il consenso scritto della Società). Tale prova della perdita dovrà includere una descrizione con tutti i particolari di tale perdita da mancata protezione dei dati o la perdita da Interruzione dell'attività, inclusi il tempo, il luogo e la causa della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da Interruzione dell'attività, un calcolo dettagliato di qualsiasi perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività, gli interessi dell'Assicurato e gli interessi dei terzi nella titolarità dei dati, il "fair value" di tali interessi e l'importo della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da interruzione dell'attività o danni derivanti e qualsiasi altra Assicurazione che copra la stessa perdita;
- su richiesta della Società, rilasciare un'apposita e dettagliata dichiarazione sottoscritta e giurata circa le perdite subite e fornire le copie dei relativi documenti, dati e materiali che ragionevolmente si riferiscono o sono a fondamento della richiesta di risarcimento per tale perdita da mancata protezione



dei dati o perdita da Interruzione dell'attività.

I costi e le spese per predisporre una prova della perdita e per stabilire e provare la perdita da mancata protezione dei dati, la perdita da Interruzione dell'attività o qualsiasi altra perdita ai sensi di questa polizza saranno effettuate a cura e spese esclusive dell'Assicurato e non saranno coperti dalla presente polizza.

B. Stima della perdita

Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. Se i periti non riescono ad accordarsi su un arbitro, l'Assicurato o la Società possono chiedere al giudice del Tribunale competente di effettuare tale nomina. Ogni perito individua l'importo della perdita o le spese ragionevoli da sottoporre all'esame dell'arbitro; l'accordo raggiunto tra l'arbitro e almeno uno dei periti in ordine all'ammontare della perdita sarà considerato vincolante per tutti gli Assicurati e la Società. L'Assicurato e la Società divideranno equamente i costi dell'arbitro e tutti gli altri costi diversi dal costo dei periti. Questa disposizione disciplina soltanto la stima dell'ammontare di una perdita, e non disciplina la determinazione della copertura o meno di tale perdita ai sensi della polizza. La Società manterrà e non rinuncerà al proprio diritto di negare la copertura o imporre obblighi diversi previsti dalla presente polizza.

Art. E.11 Recupero dei beni

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o database dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte. Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri beni economici, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società stessa ed infine per il pagamento della franchigia sostenuta dall'Assicurato. Se il bene recuperato non è una somma di denaro o altri beni economici, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dalla Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore della Società.

Art. E.12 Altra assicurazione

La copertura assicurativa prevista dalla presente polizza si applicherà in eccedenza rispetto ad ogni altra Assicurazione valida e riscuotibile sottoscritta dall'Assicurato, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l'altra Assicurazione sia stata redatta solo come specifica Assicurazione per l'eccedenza rispetto al massimale aggregato o altro massimale applicabile della presente polizza.

Art. E.13 Completezza del contratto

Accettando la polizza, l'Assicurato riconosce che la presente polizza costituisce l'intero accordo fra la Società e l'Assicurato in relazione ad essa.

Art. E.14 Cessione

I diritti e le obbligazioni di cui alla presente polizza relativi ad ogni Assicurato non potranno essere ceduti. In caso di morte o dichiarazione di interdizione o inabilitazione dell'Assicurato, tale Assicurazione coprirà il legale rappresentante dell'Assicurato in qualità di Assicurato, secondo quanto consentito dalla presente polizza.

Art. E.15 Recesso e risoluzione

La Società potrà recedere dalla presente sezione di polizza alla scadenza annuale, inviando o fornendo rispettivamente al Contraente o alla Società all'indirizzo indicato comunicazione scritta con preavviso di 30 gg rispetto alla scadenza annuale.

Le altre sezioni della presente polizza, se attivate, rimarranno comunque in vigore e il premio complessivo sarà computato considerando le sole sezioni rimaste attive.

Art. E.16 Forma singolare di un termine Laddove venga utilizzata la forma singolare di un termine, la stessa includerà anche il plurale qualora il contesto lo richieda.

Art. E.17 Legge applicabile

La presente polizza, ivi inclusa la sua interpretazione, applicazione e validità è regolata dalla legge Italiana.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Tutela Legale

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni nº 9.
tel. centralino 045/8290411
fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557
fax invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045/8290449

in seguito denominata ARAG alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

L'Assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al **numero verde 800.508.008** a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza.

Tutela Legale Base

Art. F.1 Oggetto della garanzia Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell'ambito dell'esercizio delle attività assicurate in polizza per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) le controversie individuali relative a rapporti di lavoro che l'Assicurato deve sostenere con i propri addetti iscritti regolarmente nel libro unico del lavoro. La presente garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente;
- d) le controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività dell'azienda indicata in polizza. La presente garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente;
- e) le controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Assicurato, **sempre che il valore della lite sia superiore a 250 euro**.

Limitatamente alle forniture di servizi assicurativi, sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie e sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato nel limite di 2.500 euro per caso assicurativo.

La presente garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente.

Gli oneri di cui sopra sono:

- f) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- g) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. F.14 comma 4;
- h) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. F.14 comma 5;
- i) le spese processuali nel processo penale (art. 535 cod. proc. pen.);
- j) le spese di giustizia;
- k) il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- l) le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato *nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli*

organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;

- m) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- n) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- o) le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. F.12 comma 4.

Art. F.2 Esclusioni

Le garanzie previste dall'Art. F.1 non comprendono:

- le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- 2) ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
- 3) il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.);
- 5) i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi, vengano nuovamente intentati.

Sono, inoltre, escluse le spese relative a controversie:

- 6) concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 7) in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione odimpiego di sostanze radioattive;
- concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;
- 10) derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- 11) relative a fatti dolosi delle persone assicurate;
- 12) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'am-biente;
- 13) derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- 14) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- 15) per inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'as-sicurato nell'esercizio della sua attività;
- 16) per contratti di compravendita e permuta di beni immobili;
- 17) relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti, limitatamente alla garanzia di cui all'Art. F.1 lettera d). Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'edilizia.
- 18) relative all'affitto d'azienda;
- 19) relative a contratti di leasing immobiliare;
- 20) nei confronti di TUA o ARAG;
- 21) per vertenze inerenti contratti di appalto e subappalto (art 1665 cod. civ) relativi o funzionali allo svolgimento dell'attività principale dichiarata in polizza dal Contraente/Assicurato;
- 22) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
- 23) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
- 24) per vertenze con le società mandanti.

Sono comunque esclusi i casi coperti dalle garanzie di cui agli Artt. F.3, F.4 ed F.5.

Sicurezza sul lavoro

Art. F.3 Oggetto della garanzia Ad integrazione e parziale deroga della garanzia "Tutela legale base" e a parziale deroga del punto 7) dell'Art. F.2, limitatamente alla materia amministrativa, TUA assicura la Tutela Legale per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati di seguito nel presente articolo, rendendo operative le garanzie previste dall'Art. F.1 lettere da f) ad o), per i seguenti casi assicurativi:

- a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (art. 589 e 890 del cod. pen.);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non

pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro, in deroga ai punti 7) e 17) dell'Art. F.2.

Decreti legislativi:

- D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:
 - Responsabile dei lavori;
 - Coordinatore per la progettazione;
 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - Legali Rappresentanti;
 - Dirigenti;
 - Preposti;
 - Medico Competente;
 - Responsabile dei servizi di prevenzione;
 - Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.lgs. 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.lgs. 106/2009.

- 2. D.lgs. 152/2006 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela dell'ambiente. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. F.2 punto 12).
- 3. D.lgs. 196/2003 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:
 - titolare al trattamento dei dati;
 - responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D.lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all'Art. F.2 punto 11);
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 cod. civ.
- **4. D.lgs. 231/2001** e successive disposizioni normative o regolamentari. Le garanzie vengono prestate ad integrazione dell'Art. F.6, per le spese sostenute:
 - dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.lgs. 231/01;
 - dai soggetti di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.lgs. 231/01.

L'operatività della presente garanzia è inoltre subordinata alla condizione che il Contraente abbia provveduto alla valutazione dei rischi e che abbia quindi individuato le idonee misure di prevenzione.

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Art. F.4 Oggetto della garanzia

Ad integrazione e parziale deroga della garanzia "Tutela legale base" e a parziale deroga del punto 7) dell'Art. F.2, limitatamente alla materia amministrativa, TUA assicura la Tutela Legale per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.lgs. 193/2007 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare, rendendo operative le garanzie previste dall'Art. F.1 lettere da f) ad o), per i seguenti casi assicurativi:

- a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (art. 589 e 890 del cod. pen.);
- c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro, in deroga ai punti 7) e 17) dell'Art. F.2.

L'operatività della presente garanzia è inoltre subordinata alla condizione che il Contraente abbia provveduto, entro i termini di legge, all'individuazione di ogni fase critica per la sicurezza degli alimenti ed alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza sulla base dei principi H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points) come da D.Lgs. 193/2007.



Chiamata in causa Compagnia di RC

Art. F.5 Oggetto della garanzia Ad integrazione e parziale deroga della garanzia "Tutela legale base", TUA assicura la Tutela Legale rendendo operative le garanzie previste dall'Art. F.1 lettere da f) ad o), per la chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917 comma 4 del cod. civ. La chiamata in causa non è oggetto di copertura nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non sia attivabile:

- per mancato pagamento o adeguamento del premio;
- per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;
- perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.

La TUA/ARAG si riserva di richiedere al Contraente la documentazione da cui risulti quanto precisato nei tre punti precedenti. Qualora uno di questi casi sia accertato successivamente al pagamento da parte di TUA/ARAG delle spese legali, il Contraente è tenuto a restituire a TUA/ARAG tutte le spese da questa anticipate.

Norme comuni alla sezione

Art. F.6 Prestazioni garantite e soggetti assicurati Le garanzie previste dalla presente sezione vengono prestate a favore dell'Assicurato, intendendosi per tale il Contraente e i suoi addetti, salvo quanto previsto nelle singole garanzie.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. F.7 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per le garanzie di cui agli Artt. F.3 (Sicurezza sul lavoro), F.4 (H.A.C.C.P.) e F.5 (Chiamata in causa):
 - b.1) il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
 - b.2) il momento in cui l'Assicurato abbia cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose;
- c) per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- d) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- e) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente, sempre con TUA, la carenza dei 3 mesi sopra riportata non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di tale precedente polizza.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- a) vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. F.8 Estensione del periodo di garanzia Le garanzie della presente sezione si estendono ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a TUA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. F.12, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

A deroga di quanto sopra, le garanzie di cui agli cui agli Artt. F.3 (Sicurezza sul lavoro), F.4 (H.A.C.C.P.) e F.5 (Chiamata in causa), invece, si estendono ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dalle funzioni o qualifiche indicate nel medesimo articolo, o dalle dimissioni dell'Assicurato dall'impresa assicurata.



Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente, sempre con TUA, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

Art. F.9 Estensione territoriale Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, in cui l'Assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo semprechè il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

Per le garanzie di cui agli Articoli F.1 lettera c), d), e) e F.5, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei **Paesi dell'Unione Europea**, nella **Repubblica di San Marino**, nello **Stato Città del Vaticano**, **Liechtenstein**, **Principato di Monaco**, **Svizzera**.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Art. F.10 Tolleranza numero addetti Il premio della presente sezione "Tutela legale" è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Gli addetti che non operano a tempo pieno nelle attività assicurate sono quantificati in proporzione al loro effettivo tempo di impiego. Il numero complessivamente ottenuto viene arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 1898 cod. civ. in caso di variazione del numero degli addetti in corso del contratto, il contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione a TUA entro 7 giorni dal momento della variazione medesima.

Ferma la tolleranza per i termini di denuncia di variazione, TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale del risarcimento, qualora il numero degli addetti accertati al momento del sinistro dovesse superare quello indicato in polizza di:

- a) una persona per addetti dichiarati in polizza uguale o inferiore a cinque;
- b) due persone per addetti dichiarati in polizza superiori a cinque e uguali o inferiori a dieci;
- c) tre persone per addetti dichiarati in polizza superiori a dieci.

In caso di eccedenze superiori il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Il disposto del presente articolo non opera per la dichiarazione inesatta o reticente, resa dal Contraente o Assicurato, al momento della stipulazione del contratto.

Art. F.11 Inefficacia del contratto Il contratto si risolve di diritto in caso di: fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o dell'Assicurato, sottoposizione a concordato preventivo o a procedura di amministrazione controllata.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue la liberazione di TUA (ed ARAG) da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del premio pagato e non goduto.

Denuncia e gestione del caso assicurativo

Art. F.12 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente denunciare a TUA (rivolgendosi preferibilmente all'agenzia che ha in carico il contratto) o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Nei casi assicurativi previsti dalla lettera c) dell'Art. F.3 (Sicurezza sul lavoro), l'Assicurato è tenuto a far pervenire a TUA o ad ARAG il testo originale del provvedimento notificato all'Assicurato da parte dell'organo amministrativo, entro 5 giorni dalla data della notifica stessa.

Nei casi assicurativi previsti dall'Art. F.4 (H.A.C.C.P.) TUA provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a TUA o ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, TUA o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA o ARAG.

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. F.13
Fornitura dei mezzi
di prova e dei
documenti
occorrenti alla
prestazione della
garanzia
assicurativa



Art. F.14 Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili sulla base di una preliminare valutazione scritta concordata tra ARAG e il legale scelto a norma dell'Art. F.12, la pratica verrà affidata a detto legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile sulla base di una valutazione concordata tra ARAG e il legale incaricato.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena la decadenza della garanzia.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e TUA o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

TUA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. F.15 Recupero di somme Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o straqiudizialmente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Servizi di assistenza

Come richiedere i servizi di assistenza

Art. G.1 Come richiedere i servizi di assistenza Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.833.800

oppure al numero di Milano: 02.58.28.69.82

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2) nome e cognome;
- 3) numero di polizza preceduto dalla sigla TUIM;
- 4) indirizzo del luogo in cui si trova;
- 5) il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere All'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Prestazioni

Art. G.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'azienda;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza

Art. G.3 Pronto intervento



per danni da

per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo TUA a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di 500,00 euro per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Art. G.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Art. G.5 Invio di un fabbro per interventi di emergenza Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, **in modo tale da non garantirne la sicurezza**, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

Art. G.6 Invio di un serrandista in caso di emergenza Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

Art. G.7 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

Art. G.8 Invio di un sorvegliante Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

TUA terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro.

Art. G.9 Invio di un artigiano per interventi ordinari Qualora presso i locali assicurati sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico, di riscaldamento/condizionamento o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso. Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

Ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 5 del regolamento ISVAP n. 29 del 16.03.2009, la garanzia di cui al presente articolo si intende prestata in omaggio senza corresponsione di alcun corrispettivo.

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti Art.

Art. G.10



Rientro anticipato

G.2, G.3, G.4, G.5, G.6, G.7, G.8, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo TUA a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per sinistro.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo TUA a proprio carico la relativa spesa, nei limiti di quanto complessivamente indicato al primo comma.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Art. G.11 Recupero dati Qualora l'Assicurato, a seguito di perdita di dati conservati su supporto magnetico, può mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa, 24h su 24h e 7gg su 7gg, per essere supportato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.

In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, TUA, tramite la Struttura Organizzativa, provvede al ritiro del supporto presso i locali dell'Assicurato per effettuare l'analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.

I tecnici informatici provvederanno a:

- identificare il problema;
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell'eventuale superficie non leggibile);
- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati;

tenendone a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dal cliente. I relativi costi saranno a carico dell'Assicurato, mentre restano a carico di TUA i costi della restituzione all'Assicurato del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo.

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. G.12 Trasloco Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per **un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso**, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo TUA a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Art. G.13 Assistenza Apparati Digitali Qualora l'Assicurato ravvisasse un guasto od un malfunzionamento ad uno degli apparecchi digitali di proprietà, può contattare la Struttura Organizzativa che provvede ad attivare il servizio di assistenza digitale da remoto per la risoluzione della problematica; laddove la risoluzione non fosse possibile da remoto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un tecnico informatico specializzato che effettuerà la riparazione presso l'impresa dell'Assicurato, tenendone a carico i costi di invio.

L'operatività dell'assistenza è garantita dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

La prestazione viene fornita per i seguenti apparecchi:

- Notebook
- PC Desktop
- Tablet
- Smartphone
- iPhone
- Stampanti
- FAX
- Pos
- Router
- Scanner.

Restano comunque a carico dell'Assicurato le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Art. G.14 Consulenza Medica Qualora l'Assicurato in caso di malattia improvvisa e/o infortunio necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Art. G.15 Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio e/o malattia, risultasse affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive venisse ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato ed i medici di cui sopra, previa

analisi del quadro clinico dell'Assicurato d'intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell'Assicurato in un Centro Ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso.
- Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. La prestazione verrà fornita per l'improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata e con la decorrenza di seguito indicata:

- per gli infortuni, dalle ore 24 del giorno in cui ha effetto l'assicurazione;
- per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione;
- per l'aborto e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data;
- per il parto, dal 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza;
- le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell'Organizzazione Ospedaliera;

La prestazione, non opera inoltre nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

Art. G.16 Invio di un infermiere a domicilio Quando l'Assicurato necessiti di assistenza infermieristica a seguito di ricovero chirurgico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un infermiere al domicilio dell'Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa per 2 ore al giorno per un massimo di 10 giorni complessivi.

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Art. G.17

- Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.
- 2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonchè dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- 3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dei locali interessati dall'intervento di assistenza.
- 4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, TUA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- 5. TUA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- Ogni diritto nei confronti di TUA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod. civ..
- 7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a TUA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

- 8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
- Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana



Art. D.1

sinistro

Cosa fare in caso di

Denuncia e gestione del sinistro – "Danni ai beni", "Furto, rapina ed estorsione"

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio).

L'Assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a:

- dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell'entità del danno, dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- 2) mettere a disposizione: i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- mettere altresì a disposizione, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino e, per i soli artigiani o imprese, anche la documentazione necessaria per determinare il costo relativo alle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione;
- 4) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- 5) conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato da TUA per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità da parte di TUA; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- 6) presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e le informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l'entità approssimativa del danno, indicando l'agenzia presso la quale è assegnato il contratto e il numero di polizza. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a richiesta, dei documenti che si possono ottenere dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro;
- 7) denunciare il sinistro, relativamente ai titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire ove la legge lo consenta la relativa procedura di ammortamento in caso di distruzione del titolo. Le relative spese saranno a carico di TUA.

Il Contraente, o l'Assicurato, che esagera o altera dolosamente gli elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del danno, indipendentemente dalla modalità, può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all'art. 642 codice penale, potendo così perdere il diritto all'indennizzo.

Art. D.2 Valutazione del danno ed operazioni peritali Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno da TUA e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scetta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

La procedura di accertamento del danno sopra descritta è facoltativa e alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Art. D.3

Mandato dei periti nominati dalle parti I periti devono:

- 1. accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. D.1 – Cosa fare in caso di sinistro;
- verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle
 cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti
 dalla forma di assicurazione (Valore intero, Primo rischio relativo o Primo rischio assoluto) e dal tipo di
 garanzia (Valore a nuovo, Valore allo stato d'uso, ecc.) prescelti, nonché secondo le condizioni tutte di
 polizza;
- 4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta (Valore a nuovo, Valore allo stato d'uso, ecc.), comprese le spese di demolizione e sgombero.



I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia è valida anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. D.4 Determinazione del danno Premesso che salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., per nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate, al momento del sinistro si procede alla stima del valore dei beni secondo i criteri di cui agli art. A.5 e B.3 e alla determinazione del danno, separatamente per ogni singola partita assicurata, secondo i seguenti criteri:

Fabbricati (o Rischio Locativo), Macchinari, Contenuto d'ufficio, Effetti di uso personale, Beni elettronici a impiego mobile, Contenuto d'ufficio in quanto fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente:

si stima il valore allo stato d'uso dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati, quest'ultimo al netto del deprezzamento, e si detrae il valore ricavabile dai residui. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.

Beni pregiati e Preziosi:

si stima il valore di mercato dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati, al netto del deprezzamento, e si detrae il valore ricavabile dai residui. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore di mercato.

Merci

si deduce dal valore commerciale al momento del sinistro dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro (valore beni illesi e valore residuo dei danneggiati) e gli oneri fiscali non dovuti all'erario. L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore del bene.

Merci vendute in attesa di consegna (selling price):

TUA, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalla Sezione "Incendio – All Risks", che abbia colpito le Merci presenti nell'ubicazione indicata in polizza (**escluse quelle di terzi**) vendute in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

La presente pattuizione non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.

Beni particolari:

si rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico, dei beni distrutti o danneggiati. L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro 18 mesi dal sinistro e verrà corrisposto soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti, o rimpiazzati.

Collezioni:

si indennizza soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, **escluso qualsiasi conseguente** deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.

Valori

limitatamente alle carte rappresentanti un valore certo e spendibile, l'Assicurato deve produre certificazione che attesti l'impossibilità di richiedere il rimborso all'ente emittente.

Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento:

si rimborsano le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

Titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte

si indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile; in ogni caso non sarà pagato l'importo per essi liquidato prima della loro scadenza, qualora prevista.



Effetti cambiari:

premesso che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria, viene convenuto che il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata. TUA non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza e l'Assicurato deve restituire a TUA l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Danni Indiretti a diaria:

in aumento alle somme assicurate, TUA indennizza all'Assicurato la diaria per ogni giorno di inattività totale immediatamente successivo al giorno del sinistro, che non è pertanto indennizzabile, al netto del numero dei giorni di franchigia e con il massimo dei giorni di indennizzo indicati in polizza.

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione. Se la durata dell'inattività totale è superiore a 90 giorni indennizzabili, la franchigia si intende annullata.

In ogni caso il periodo di indennizzo rappresenta il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.

Spese sanitarie in conseguenza di Rapina:

si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, esclusi i farmaci e dedotte le eventuali quote sostenute da altri Enti Assistenziali intervenuti. L'Indennizzo sarà corrisposto solo a cure ultimate e dopo presentazione di cartella clinica o documento rilasciato dal Pronto Soccorso.

Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti:

qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro Assicuratore nei confronti dell'Assicurato, la presente polizza sarà operante sino alla concorrenza della somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'articolo 1910 cod. civ., sempreché il danno sia indennizzabile a termini di polizza.

L'indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il Valore allo Stato d'Uso.

Gestione delle vertenze e spese legali (valido esclusivamente per la garanzia Ricorso terzi):

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Nel limite del massimale assicurato, sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assi-curato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Nelle valutazioni di cui sopra occorre tenere presente che:

- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate in quanto per esse non è operante il disposto di cui all'art. 1907 cod. civ.
- qualora sottoscritta la relativa garanzia della sezione furto sono equiparati ai beni distrutti i beni sottratti in occasione del furto, scippo, rapina o estorsione.

Relativamente ai beni per i quali l'assicurazione è stipulata a **valore a nuovo**, secondo quando riportato agli Artt. A.5, o B.3 - Valore dei beni assicurati, sarà riconosciuto, quale supplemento di indennità, il deprezzamento, valutato per ogni partita ciascuna presa separatamente, nella misura seguente a seconda che il valore intero risulti:

- uguale o superiore al valore a nuovo indicato in polizza, nel qual caso verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore al valore a nuovo ma superiore al valore allo stato d'uso, verrà riconosciuto in proporzione al rapporto tra la differenza valore a nuovo meno valore intero e la differenza tra valore a nuovo meno valore allo stato d'uso.

Nel caso in cui risulti che il valore intero è uguale o inferiore al valore allo stato d'uso, non sarà riconosciuto alcun supplemento di indennità.

Inoltre:

- in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo di quello determinato con



valore allo stato d'uso, ad eccezione: dei beni anche solo parzialmente elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria:

per i quali in nessun caso verrà indennizzato per ciascun bene un importo superiore al doppio del relativo valore;

- per i beni elettronici ad impiego mobile in nessun caso verrà indennizzato un valore superiore allo stato d'uso.
- il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato:
 - la ricostruzione o la riparazione del fabbricato purché, salvo comprovata forza maggiore o ritardi per legittimi impedimenti, sia terminato entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sulla stessa area nella quale si trova o su altra area del territorio nazionale. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore a stato d'uso. È ammessa la riparazione o la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive, purché ciò non comporti aggravio per TUA;
 - il rimpiazzo o la riparazione dei macchinari e del contenuto d'ufficio purché, salvo comprovata forza maggiore, sia terminato entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; non verrà considerato aggravio per TUA il rimpiazzo con beni analoghi, ma di rendimento economico immediatamente superiore, qualora il bene da rimpiazzare non sia reperibile sul mercato in termini equivalenti per rendimento, qualità e caratteristiche.

TUA, relativamente al contenuto, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dei beni assicurati o al rimpiazzo con altri uguali o equivalenti per rendimento economico.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da TUA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Per le garanzie prestate a Valore intero, l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, sino alla concorrenza del 10% della somma dei capitali assicurati alle partite Fabbricato, Macchinario, Merci, Beni particolari e sino al limite massimo di 10.000 euro, in caso di sinistro per la sezione "Incendio – All Risks".

La presente condizione non è operante:

- nel caso di esistenza al momento del sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sui medesimi Enti assicurati e per i medesimi rischi:
- qualora l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previsto all'Art. D.4 Determinazione del danno) sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, Merci e Beni Particolari, o comunque superi il limite massimo complessivo di 5.000 euro. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie o scoperti presenti in polizza.

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurato ha il diritto di ottenere da TUA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'Assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di TUA e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno 25.000 euro.

L'Assicurato potrà in seguito anche richiedere un anticipo, e uno solo, del supplemento d'indennità (deprezzamento) di cui all'Art. D.4 - Determinazione del danno. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore, complessivamente, a:

- 150.000 euro in caso di sinistro "Incendio All risks",
- 15.000 euro in caso di sinistro "Furto, Rapina e d Estorsione" o "Elettronica",

qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro e dovranno essere **erogati da TUA**, **entro 30 giorni dalla richiesta da** parte dell'Assicurato. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Quando l'assicurazione è basata sulla forma a Valore intero oppure a Primo rischio relativo, la regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre:

- il 15% se la polizza è indicizzata;
- il 5% se la polizza non è indicizzata.

Se tale limite viene superato, la regola proporzionale è applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. **Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partife**.

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente sufficienti.

Art. D.5
Titolarità dei diritti
nascenti dal
contratto

Art. D.6

Liquidazione a Primo Rischio Assoluto per i beni assicurati a Valore Intero

Art. D.7
Erogazione di anticipi dell'indennizzo

Art. D.8

Deroga alla
proporzionale



Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione, la suddetta deroga alla regola proporzionale, il Contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata più la predetta deroga.

Inoltre, solo agli effetti del disposto di cui all'articolo 1907 cod. civ. ed a valere esclusivamente per la Sezione "Incendio – All Risks", se le somme assicurate alle partite Macchinario o Merci al momento del sinistro risultano maggiori di quelle dichiarate, le somme assicurate in eccedenza vengono assegnate alle partite Fabbricato/Rischio Locativo, Macchinario e/o Merci per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato

Resta comunque inteso che tale compensazione non è possibile con la partita Merci in aumento temporaneo quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita a periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.

Art. D.9 Modalità di pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, verificata la titolarità dell'interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, TUA provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dello stesso.

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto sarà applicato per ciascuna partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facoltà di TUA posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia il Contraente/Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria, di gradimento a TUA, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sugli Enti assicurati (articolo 2742 cod. civ.).

Art. D.10

Recupero dei beni rubati Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di TUA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi a TUA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece TUA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da TUA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, TUA è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. D.11

Riduzione somme assicurate in casa di sinistro In caso di sinistro di cui alla sezione "Furto, rapina ed estorsione", le relative somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondere restituzione di premio.

Quanto precede vale anche per le somme assicurate e i limiti di indennizzo della polizza sostituente, in caso di sostituzione senza soluzione di continuità, fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro della polizza sostituita.

Qualora a seguito del sinistro stesso TUA decidesse di recedere dal contratto, in base a quanto disposto dall'Art. 10 – Recesso in caso di sinistro, si farà luogo a rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. D.12 Trasloco In caso di trasloco le garanzie di polizza sono operanti, durante il periodo del trasloco, anche nella nuova ubicazione, fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo all'inizio del trasloco, previa comunicazione scritta a TUA.

Le garanzie per i danni alle cose assicurate subiti nella nuova ubicazione operano nei termini, limiti di indennizzo, somme assicurate ed esclusioni previste, salvo:

- 1) la non applicazione per tale periodo della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 cod. civ.;
- 2) che la nuova ubicazione non si trovi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano;
- la non applicabilità delle dichiarazioni contrattuali relative ad impianto di allarme, dichiarazioni di conformità degli impianti, mezzi di chiusura;
- 4) l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro e il massimo di 5.000 per ogni sinistro indennizzabile, salvo maggiore scoperto o franchigia previsto dalla singola garanzia o franchigia frontale;
- 5) per i danni durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico;
- 6) nel caso di aggravamento di rischio disposto dall'art. 1898 cod. civ.

Art. D.13 Trattamento dei dati personali in occasione delle attività di perizia su supporti informatici La perizia sui supporti informatici è effettuata alle condizioni precisate nella presente polizza, fermo restando che TUA non svolge nessuna attività di trattamento dei dati eventualmente presenti nei supporti. Rispetto a tali dati l'Assicurato agisce quale titolare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il corretto trattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adottare per il corretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale TUA resta del tutto estranea.



Art. D.14

di sinistro

Limite massimo di Indennizzo / Risarcimento Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 cod. civ., in nessun altro caso TUA può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle somme e dei massimali assicurati, partita per partita.

Art. D.15 Servizio di emergenza in caso La Società ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A., con sede in Via Giuseppe di Vittorio 61 – 20068 Peschiera Borromeo (MI), (di seguito "PER") - Società che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione - per consentire ai propri assicurati (di seguito indicati congiuntamente alla Società come le "Parti") di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.

Oggetto della prestazione

Fermo quanto stabilito dall'Art. D.1 "Cosa fare in caso di sinistro" - in caso di sinistri indennizzabili a termini della sezione danni ai beni il cui importo sia prevedibilmente superiore ad euro 3.000,00 IVA esclusa, che abbiano colpito una delle seguenti partite assicurate:

- fabbricato o rischio locativo;
- contenuto;

il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro e di incaricare PER al fine di svolgere tutte le attività di:

a) limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:

- incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
- eventi atmosferici;
- atti vandalici e dolosi
- allagamento, inondazione e alluvione;
- terremoto;
- deterioramento delle merci in refrigerazione;
- terrorismo
- b) riparazione di fabbricati, impianti tecnici a servizio del fabbricato, e contenuto danneggiati dal sinistro, anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali;
- c) salvataggio di merci in refrigerazione.

Esclusioni

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta da PER sono esclusi:

- sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi, salvo quelli riconducibili alla garanzia rischio locativo:
- le spese relative ad onorari periti e la perdita delle pigioni;
- le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra PER e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
- le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.

Attivazione del servizio in occasione del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell"Oggetto della prestazione" può:

- a) denunciare il sinistro alla propria agenzia chiedendo contestualmente l'intervento della PER; l'agenzia ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del sinistro il desiderata dell'Assicurato all'intervento di PER, e il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:
- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno
- contattare PER per richiederne l'intervento congiunto

Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

- b) contattare direttamente PER al Numero Verde 800 894 355 richiedendo una attività in regime di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza; PER, ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente relativamente al n.º di polizza, dati anagrafici e societari, mediante contatto tramite telefonata al Numero Verde o comunicazione e-mail ad indirizzo dedicato (sinistritua@gruppoper.com.), provvederà:
- Contattare l'agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro
- Contattare il perito assicurativo e concordare il giomo e ora del sopralluogo.

PER effettuerà quindi con il perito il sopralluogo in sito nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l'Assicurato e PER della operatività del contratto prima di dar seguito all'esecuzione delle attività d'intervento.

Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il



consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

Nel corso del primo intervento PER effettuerà un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, potrà effettuare in autonomia esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza.

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con PER eventuali ulteriori interventi.

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) e del perito nominato dalla Società della "Relazione di fine intervento" predisposta da PER costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere da PER e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all' Oggetto della prestazione.

Nei casi in cui:

- la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata da PER;
- il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la "Relazione di fine intervento";

il danno sarà valutato secondo il disposto dell' Art.D.2"Valutazione de danno e operazioni peritali" e Art.D.4 "Determinazione del danno".

Modifica nel servizio di assistenza post sinistro e recesso della Società

La Società ha facoltà di:

- risolvere il rapporto con PER e di avvalersi di altra impresa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso scritto al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, garantendo analoghe prestazioni a quelle previste dalla presente condizione;
- recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.

Privacy

A integrazione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Lgs. 196-2003 la Società informa che allo scopo di fornire i servizi sopra indicati comunica alcuni dati di polizza a PER, titolare di autonomo trattamento, e viene da PER informata in merito agli interventi resi.

Inoltre, ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società si avvale dei dati raccolti da PER in caso di intervento.

Denuncia e gestione del sinistro – Sezione "Responsabilità civile"

Art. D.16 Cosa fare in caso di sinistro Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e con l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'Assicurato inoltre:

- dovrà comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia;
- non dovrà dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare di TUA, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

Art. D.17 Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Nel limite del massimale assicurato, sono altresì a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Qualora la tariffazione sia effettuata in base agli addetti il premio delle garanzie "Responsabilità civile verso terzi" e



Tolleranza numero di addetti

"Responsabilità civile addetti" è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Gli addetti che non operano a tempo pieno nelle attività assicurate sono quantificati in proporzione al loro effettivo tempo di impiego. Il numero complessivamente ottenuto viene arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 1898 cod. civ. in caso di variazione del numero degli addetti in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione a TUA entro 7 giorni dal momento della variazione medesima.

Ferma la tolleranza per i termini di denuncia di variazione, TUA rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale del risarcimento, qualora il numero degli addetti accertati al momento del sinistro dovesse superare quello indicato in polizza di:

- a) una persona per addetti dichiarati in polizza uguale o inferiore a cinque;
- b) due persone per addetti dichiarati in polizza superiori a cinque e uguali o inferiori a dieci;
- c) tre persone per addetti dichiarati in polizza superiori a dieci.

In caso di eccedenze superiori il disposto di cui all'art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.

Il disposto del presente articolo non opera per la dichiarazione inesatta o reticente, resa dal Contraente o Assicurato, al momento della stipulazione del contratto.

Art. D.19 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Relativamente alla garanzia "Responsabilità civile proprietà del fabbricato", il valore risultante in polizza quale valore intero fabbricato deve corrispondere al valore a nuovo dello stesso. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, TUA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sui medesimi beni e per i medesimi rischi, con valori globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il Contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata più la predetta deroga.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. H.1 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 14 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 14.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
A.3 – lettera a	Crollo, collasso strutturale	Limiti di indennizzo: 30% delle somme assicurate per le singole partite con il massimo di 250.000 euro (complessivo tra tutte le partite)
A.3 – lettera b	Demolizione e sgombero	Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 15.000 per sinistro e anno assicurativo
A.3 – lettera c	Spese di rimozione e ricollocamento	Limite di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 25.000
A.3 – lettera d	Fuoriuscita da impianti di estinzione	Limiti di indennizzo: 20.000 euro
A.3 – lettera e	Dispersione di merci liquide	Limiti di indennizzo: 50.000 euro
A.3 – lettera f	Eventi atmosferici – uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine, pioggia	Limiti di indennizzo: 80% della somma assicurata per singola partita Scoperti: 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 25.000 euro
A.3 - lettera g	Eventi atmosferici – Sovraccarico di neve	Limiti di indennizzo: 50% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro Scoperti: 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 25.000 euro
A.3 – lettera h	Eventi atmosferici – Bagnatura e/o Allagamenti	Limiti di indennizzo: 20% della somma assicurata per sinistro e per anno Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza
A.3-lettera i	Grandine su lastre, lucemari, serramenti e manufatti di materia plastica, cemento amianto e fibro cemento;	Limite di indennizzo: 10.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza
A.3-letteraj	Danni da intasamento o traboccamento di gronde e pluviali a seguito di occlusione	Limite di indennizzo: 10.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza
A.3 – lettera k	Danni a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti e relativo contenuto per effetto degli eventi atmosferici si cui all'art. A.3 lettere f) e g)	Limiti di indennizzo: 30.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza
A.3 – lettera I	Atti vandalici e dolosi	Limiti di indennizzo: 80% della somma assicurata per singola partita Franchigie: importo indicato in polizza, elevata a 2.500 euro per enti all'aperto
A.3 – lettera m	Danni da acqua	Limiti di indennizzo: indicato in polizza Limite di indennizzo per rotture originate da gelo: 1% con il massimo di 10.000 euro per anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro, elevato al 25% con il minimo di 1.000 euro per beni posti in locali interrati o seminterrati
A.3 – lettera m	Spese di ricerca e riparazione danni da acqua	Limiti di indennizzo: 2% della somma assicurata per la partita fabbricato con il massimo di 10.000 euro. Relativamente alle tubature interrate il limite si intende fissato in euro 1.000.



A.3 – lettera n	Spese di ricerca e riparazione del guasto in caso di dispersione di gas	Limite di indennizzo: Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo
A.3 – lettera o	Onorari periti	Limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro
A.3 – lettera p	Onorari a supporto della ricostruzione	Limite di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro
A.3 – lettera q	Oneri di urbanizzazione	Limiti di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro
A.3 – lettera r	Macchinari e Merci in ubicazioni diverse	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro
A.3 – lettera s	Merci diverse	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro
A.3 – lettera t	Valori	Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 2.500 euro
A.3 – lettera u	Beni pregiati	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per sinistro
A.3 – lettera v	Preziosi di uso personale	Limiti di indennizzo: 5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 10.000 euro
A.3 – lettera w	Danni a strade, sentieri, cortili, piazzali	Limiti di indennizzo: 5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di 50.000 euro
A.8	Fenomeno elettrico - macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza
A.10	Cristalli	Franchigia riportata sul simpli di polizza
		Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza
A.11	Merci in refrigerazione	Scoperti: 10%, elevato al 20% per quanto previsto all'Art. A.11 lettera b) con il minimo riportato sul simplo di polizza.
A.18	Terremoto	Limite di indennizzo indicato in polizza. Scoperto indicato in polizza.
A.19	Inondazioni e Alluvioni	Limite di indennizzo indicato in polizza. Scoperto indicato in polizza.
A.20	Commercio Ambulante	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza, e 3.000 euro per quanto indicato all'Art. A.20 comma 3 Franchigia: 500 euro
A.22	Dati e supporti	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro
A.23	Programmi in licenza d'uso	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro
A.24	Danneggiamento beni elettronici	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. I.1 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 14 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 14.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
B.1 – lettera a) punto 2) secondo comma	Oggetto dell'assicurazione – Spese di sostituzione serratura	Limiti di indennizzo: 500 euro
B.1 – lettera b) punto 2)	Oggetto dell'assicurazione – Periodi di chiusura	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza per la partita contenuto della sezione furto, rapina ed estorsione. Scoperti: 20%
B.1 – lettere e)	Oggetto dell'assicurazione – Guasti provocati dai ladri	Limiti di indennizzo: somma assicurata contenuto della sezione furto, rapina ed estorsione.
B.1 – lettere f)	Oggetto dell'assicurazione – furto di cavi dell'impianto elettrico e dei tubi delle condotte idriche	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata contenuto della sezione furto, rapina ed estorsione con il massimo di euro 5.000 per anno.
B.1 – lettere g)	Oggetto dell'assicurazione – Atti vandalici	Limiti di indennizzo: euro 5.000 per anno.
B.1 – lettera h)	Oggetto dell'assicurazione – Ricostruzione registri	Limiti di indennizzo: 2.500 euro per anno
B.1 – lettera i)	Oggetto dell'assicurazione – Spese sanitarie	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per anno
B.1 – lettera j)	Oggetto dell'assicurazione – Indennità aggiuntiva	Limiti di indennizzo: 10% dell'indennizzo con il massimo di 5.000 euro per anno
B.1 – lettera k)	Oggetto dell'assicurazione – Spese di rafforzamento	Limiti di indennizzo: 5% dell'indennizzo con il massimo di 1.000 euro per anno
B.5	Contenuto presso terzi	Limiti di indennizzo: 20% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro Scoperti: 20%
B.6	Effetti e documenti personali	Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 1.000 euro Franchigia: 150 euro (senza applicazione della franchigia frontale)
B.7	Enti all'aperto	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 20%
B.9	Beni pregiati	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 10% (senza applicazione della franchigia frontale)
B.11	Valori in cassaforte - Furto	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Franchigia: 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale)
B.11	Valori in cassaforte - Rapina	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 20% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale)
B.12	Valori nei locali	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperti: 10% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale). Per valori riposti in distributori automatici e in colonnine di distribuzione carburante tale scoperto viene elevato al

		25% con il minimo di 200 euro (senza applicazione della franchigia frontale)
B.13	Portavalori	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza. Per le spese sanitarie di cui all'ultimo comma dell'Art. B.13, il limite di indennizzo è pari al 10% della somma assicurata
		Scoperti: 20% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale)
B.14	Commercio Ambulante	Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza
		Scoperti: 10%
B.16	Beni elettronici ad impiego mobile all'estemo dei locali assicurati	Scoperti: 20% con il minimo di 250 euro
B.20	Merci di categoria diversa	Limiti di indennizzo: 10% massimo 2.500 euro

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. L.1 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti Di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo (risarcimento), scoperti e franchigie per le garanzie sopra descritte, qualora non direttamente riportate sul simplo di polizza o nelle condizioni sopra descritte. Qualora nella seguente tabella non sia riportata alcuna franchigia, scoperto o minimo dello scoperto, sarà resa operativa la franchigia frontale riportata in polizza, come da Art. 14 – Franchigia frontale. Resta fermo quanto previsto da detto Art. 14.

Riferimento Articolo	Garanzia	Limite, Franchigia, Scoperto
C.5 – punto 4	Responsabilità danni da incendio	Limite di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 300.000 euro, per anno
C.5 – punto 7	Danni a cose per operazioni di movimentazione nel recinto aziendale	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
C.5 – punto 8	Danni per lavori presso terzi	Limiti di indennizzo per danni a cose: limite di indennizzo riportato su simplo di polizza
		Scoperti per danni a cose: 10%.
C.5-punto 10	Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy	Limite di indennizzo: 100.000 euro per anno
C.5-punto 12	R.C. Albergatore	Limite di indennizzo per ciascun cliente euro 5.000 Limite complessivo per più clienti danneggiati euro 60.000 Sperto: 10%
C.6-lettera A	Danni da inquinamento accidentale	Limite di indennizzo: 200.000 euro per sinistro, serie e anno Scoperto: 10% con il minimo di 10.000 euro
C.6-lettera B	Danni da interruzione attività	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro, per anno Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.6 – lettera C	Danni a veicoli, natanti e cose in consegna	Limiti di indennizzo: 5% del massimale per anno. Limite di indennizzo limitatamente a cose in consegna da clienti (artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile): 1.500 euro per sinistro. Limite di indennizzo limitatamente ai danni conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario: 5.000 euro pe sinistro e per anno. Scoperti: 10%
C.6-lettera D	Speciale veicoli – Danni	Limiti di indennizzo: 50.000 euro per anno
punto a)	postumi legge 122/92	Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro
C.6-lettera D	Speciale veicoli – Veicoli sotto lavaggio / Veicoli in rifornimento	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno
punti b) e c)		Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro
C.6-lettera E	Carro attrezzi e soccorso	Limiti di indennizzo: 20.000 euro per anno
0.0 10110101	stradale	Scoperti: 10% con il minimo di 750 euro
C.6-lettera F	Danni subiti dai veicoli in	Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno
	prova e collaudo	Scoperti: 20% minimo 1.000 euro
C.6-lettera G	Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)	Limiti di indennizzo per danni a cose: indicato in polizza
		Scoperti: 10%
C.6-lettera H	Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)	Limiti di indennizzo per danni a cose: indicato in polizza
		Scoperti: 10%
C.6-lettera I	Retroattività delle	Limiti di indennizzo 50.000
	garanzie G e H "Postuma"	Scoperto 10%
C.6-lettera M	Lavori edili	Limiti di indennizzo: 50.000 euro per anno

		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.6-lettera N	Postuma lavori edili esclusivamente di	Limiti di indennizzo per danni a cose: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
	ristrutturazione	Scoperti: 10%
C.6-lettera O	Danni postumi a persona	Limiti di indennizzo: 5% del massimale assicurato con il massimo di 50.000 euro per anno
		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.6 – lettera P	Rischio smercio con prodotti galenici	Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il massimo di 1.100.000 euro per anno
C.13	RCO Malattie professionali	Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il limite di 1.000.000 euro, per sinistro, per anno e per serie
C.14-lettere a) e	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno
(b)		Franchigie: 500 euro
C.14-lettera c)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato
C.14-lettere d) ed e)	Proprietà del fabbricato	Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 200.000 euro
		Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro
C.19-lettere a) e b)	R.C. Prodotti	Limiti di indennizzo: 10% del massimale con il limite di 150.000 euro
C.19-lettera c)	R.C. Prodotti	Limiti di indennizzo: 50% del massimale con il limite di 150.000 euro

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco